

BOZZA DI CONVENZIONE

OGGETTO

Affidamento in Concessione dell'attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione nonché della relativa progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi alla riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici, e fornitura di energia, con contratto di partenariato pubblico privato ex artt. 180 e 183 comma 1 D.lgs 50/2016.

Al presente elaborato contrattuale posto in visione in sede di gara si attribuisce la qualificazione sostanziale e formale di "SCHEMA" - da intendersi come "BOZZA" - in modo da poter porre in essere i necessari interventi, prima della stipula, da parte della Stazione Appaltante unitamente all'Aggiudicatario, che diano completezza e compiutezza all'elaborato.

Sommario

1.PREMESSE	4
2. DEFINIZIONI	4
3.FINALITÀ DELLA CONVENZIONE	4
4. OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
4.1 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	5
4.2 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	6
4.3 SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.....	8
4.4 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	11
4.5 SERVIZI SMART CITY;.....	11
5.DURATA DELLA CONVENZIONE	12
6. IMPORTO DELLA CONVENZIONE E PRESTAZIONI INCLUSE	12
7.ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	13
8.PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E SUCCESSIVA RICONSEGNA	14
9.MODIFICHE CONTRATTUALI.....	15
10.SUBAPPALTO	16
11.CANONE ANNUO OMNICOMPRESIVO : REVISIONE, ADEGUAMENTO E CONGUAGLI..	16

Composizione del Canone di Riferimento.....	16
Determinazione della componente Cam del canone.....	17
Variazione del Canone di Riferimento	17
Variazione dei parametri del servizio di conduzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione.....	17
Variazione del Cfe per effetto della variazione del costo dei vettori energetici e/o variazione della potenza assorbita	18
Adeguamento al tasso di inflazione.....	19
Obbligo di notifica degli indici di aggiornamento	19
Conguaglio annuo	19
12.PRESTAZIONI ESCLUSE	20
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	20
14.OBBLIGHI IN MERITO ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA	21
15.TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	21
16.PENALI E RIDUZIONI DEL CANONE	22
Penali in fase di costruzione.....	22
Riduzione ANNUALE per mancata disponibilità.....	22
Riduzione ANNUALE per mancata Performance.....	23
Penali inerenti la mancata gestione dell'impianto	25
17.COPERTURE ASSICURATIVE	25
18.CAUZIONI.....	27
19.CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO CONSUMO ENERGETICO STORICO	27
20.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	27
21.RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.....	28
22. REVOICA CONCESSIONE.....	31
23. IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE	31
24.PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI	31
25.EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF	31
26.CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CREDITI	33
27.TRATTAMENTO DEI DATI	33
28.CONTROVERSIE	33
29.SPESE DI REGISTRAZIONE	34

30. RESPONSABILITÀ	34
31. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	34
32. DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO.....	34
Allegato 1 – Glossario	35

1. PREMESSE

Le premesse al Contratto, gli atti e i documenti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto tutta la documentazione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria costituente il Progetto di Fattibilità predisposto dalla Stazione Appaltante, nonché il Capitolato Speciale d'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea vigenti che saranno emanate nel periodo di vigenza del contratto

- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte terza - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201 "Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia";
- D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 "Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti";
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 "conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici";
- Decreto del Ministro dell'Ambiente del 27 settembre 2017 recante "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica".
- Decreto del Ministro dell'Ambiente del 28 marzo 2018 recante "Criteri Ambientali Minimi per servizi di illuminazione pubblica".

2. DEFINIZIONI

Per le definizioni dei termini utilizzati nella presente convenzione si rimanda alle definizioni fornite al glossario, costituente l'allegato 1 della presente convenzione

3. FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Scopo primario della concessione è il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente e la sua messa a norma nonché il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme volte al contenimento dell'inquinamento luminoso.

4. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente Convenzione sono il servizio di illuminazione pubblica ed il servizio di smart city.

Il Servizio di illuminazione pubblica si compone a sua volta dei seguenti lavori, Servizi e forniture, come più precisamente definiti nel glossario :

- Servizio di progettazione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica;
- Lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione;
- Servizio di gestione e conduzione impianti di Pubblica Illuminazione;
- Fornitura energia elettrica

Le attività svolte dal concessionario dovranno essere condotte secondo quanto presentato in sede di offerta e dovranno essere conformi ai livelli minimi imposti dai “Criteri Minimi Ambientali” vigenti durante l'intera durata della convenzione.

Il concessionario ha la facoltà, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di costituire società di progetto, qualora abbia indicato tale facoltà in sede di offerta, indicando la quota di capitale sociale di ciascun soggetto.

Tutte le prestazioni che Il Concessionario dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al capitolato speciale d'appalto ed in piena rispondenza al *Piano gestionale* presentato in sede di offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate senza indugio al responsabile dell'esecuzione del contratto.

4.1. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Il servizio di progettazione comprende tutte le attività di progettazione che deve svolgere il concessionario per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica.

L'attività di progettazione dovrà essere svolta conformemente a quanto indicata nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 27 settembre 2017 recante “Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”.

Il concessionario assumerà tutti i rischi e le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dalla presente convenzione e più generalmente per una corretta gestione degli impianti.

Il progetto di un impianto di illuminazione comprenderà gli aspetti fotometrici, ergonomici ed energetici oltre ad aspetti di sicurezza legati alla conformazione e dimensionamento dell'impianto stesso.

Il concessionario dovrà disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a scegliere, dimensionare e progettare correttamente l'impianto ed i singoli apparecchi anche al fine di ridurre gli impatti ambientali.

In particolare la progettazione dovrà essere svolta da personale specificatamente formato almeno in merito a:

- fotometria,
- funzionamento e caratteristiche degli apparecchi,

- installazione,
- sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi d'illuminazione,
- metodi di misura del flusso luminoso.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016 per quanto concerne i contenuti progettuali, il progetto di riqualificazione energetica dell'impianto deve essere redatto sulla base del censimento e della diagnosi energetica (analisi energetica e valutazione del relativo indice prestazionale) .

Il progetto deve identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio in un'ottica di ciclo di vita.

L'attività di progettazione dovrà inoltre comprendere le attività di:

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Direzione dei lavori;
- Collaudo delle opere

Ai sensi dell'art. 42 del Capitolato Speciale d'appalto il collaudatore verrà nominato dalla concedente .

Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente al Concessionario l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva.

Come previsto dall'art. 37 del Capitolato Speciale d'appalto, il concessionario entro 120 giorni dalla stipula del contratto dell'appalto effettuata per iscritto dalla Concedente, fatta salva la possibilità per la concedente di avvalersi della consegna anticipata del servizio, dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto già presentato con l'offerta.

In caso in cui il progetto esecutivo non sia consegnato entro i termini previsti in capitolato si provvederà alla applicazione della penale prevista dall'art.16 punto 1 della presente convenzione, fermo restando l'invarianza della durata della concessione.

La richiesta dei necessari pareri rimane in carico al Concessionario, che assume interamente ogni rischio ed ogni onere in relazione all'ottenimento.

4.2. **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE**

Il concessionario è obbligato alla realizzazione dei lavori di riqualificazione attenendosi alle disposizioni di cui al progetto esecutivo approvato dal concedente entro il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel programma dei lavori presentato dal Concessionario in sede di offerta.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori di riqualificazione si provvederà alla applicazione della penale prevista dall'art. 16 PENALI E RIDUZIONI DEL CANONE punto 1 della presente convenzione.

Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 28 marzo 2018 recante "Criteri Ambientali Minimi per servizi di illuminazione pubblica" per intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica si intendono tutti gli interventi di:

- Modifica;
- Sostituzione;
- Ampliamento;
- rimozione ;
- manutenzione straordinaria non conservativa;
- nuova costruzione,

di un impianto di illuminazione o di una parte di esso, realizzati seguendo le normative e le leggi in vigore all'atto della redazione del bando.

Non vengono considerati interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria conservativa.

Gli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica dovranno essere guidati da scelte non solo di carattere tecnico/economico ma anche da valutazioni sulla qualità dell'illuminazione e della gestione dell'impianto di illuminazione fornita e sulla mitigazione degli impatti ambientali.

Ai sensi dell'art. 184 c.2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori da eseguire si intendono realizzati e prestati in proprio, anche nel caso in cui la società di progetto li affidi ai propri soci, purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.

L'affidamento di lavori a soggetti esterni alla società di progetto sarà considerata subappalto e si applicheranno le disposizioni previste dall'art.174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora la società abbia dichiarato di avvalersi di tale facoltà in fase di offerta.

Eventuali modifiche dei lavori autorizzati mediante approvazione del progetto esecutivo saranno valutate ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 comma 1.

Qualora le modifiche introdotte comportassero un aumento del valore iniziale della concessione superiore al 10% si darà luogo al recesso del contratto ed inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 ,c.1 lett. A del D.Lgs. 50/2016. (art. 174 c. 4), come meglio definito al successivo art. 5

L'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto di quanto disciplinato nel titolo IV capitolato speciale d'appalto.

Oltre agli oneri relativi alle prestazioni elencate, nonché durante tutti i lavori di manutenzione compresi nella presente concessione, saranno a carico del Concessionario gli oneri e gli obblighi di seguito individuati:

- a) **Manodopera:** spese ed oneri necessari a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione, previdenza, contributi, indennità. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della Stazione Appaltante, anche da parte di eventuali subappaltatori dallo stesso nominati nei confronti dei rispettivi dipendenti.
- b) **Spese di cantiere:** spese necessarie per l'organizzazione dei cantieri con attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione. Il Concessionario è responsabile dell'installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza e smantellamento dei predetti mezzi e macchinari al termine dei lavori, nonché dello sgombero dei luoghi di lavoro dal materiale di risulta, detriti e sfridi di lavorazione ricomprendendo in tale sgombero anche le eventuali bonifiche o smaltimenti di materiali nocivi e pericolosi.
- c) **Sorveglianza e custodia:** spese necessarie per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti necessari per lo svolgimento dei lavori oggetto della presente Convenzione dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera, nonché spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere. Il Concessionario è responsabile di adottare i provvedimenti necessari ad evitare rotture e deterioramenti dei predetti materiali e manufatti.
- d) **Segnaletica stradale:** spese per l'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, in conformità a quanto previsto dalle norme di polizia stradale vigenti al momento dello svolgimento dei lavori e delle eventuali ragionevoli richieste avanzate da parte della Stazione Appaltante.
- e) **Sicurezza:** il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo la sottoscrizione della presente Convenzione e prima dell'inizio dei lavori e dei servizi, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al Concessionario, previa

consegna dello stesso alla Stazione Appaltante e alle organizzazioni che ne debbano essere informate. Tutte le operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

f) *Rispetto degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall'Art 26 D. Lgs. 81/08.*

Il collaudo dei lavori di riqualificazione sarà eseguito a cura e spese del concessionario da personale nominato dalla concedente ai sensi dell'art. Art. 216 del DPR 201/2010.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente.

Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, in caso di mancato collaudo dei lavori eseguiti il concessionario è tenuto a provvedere, entro 120 gg, dalla data del verbale di collaudo che attesti difformità, alla rimozione delle stesse, senza oneri a carico della concedente, in caso si manifestasse il permanere di tali difformità si darà luogo al recesso del contratto per grave inadempimento secondo quanto disciplinato dall'art. 21.

4.3. *SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE*

Il concessionario nella attività di gestione e conduzione degli impianti si attiene a quanto offerto, e comunque dovrà eseguire le attività descritte al paragrafo 3.3.5. Gestione dell'impianto del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 28 marzo 2018.

L'attività di gestione degli impianti comprende le seguenti attività:

- Conduzione degli impianti di illuminazione pubblica;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;
- La verifica periodica degli impianti di illuminazione.

La Concedente potrà affidare al Concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione pubblica durante la durata della concessione in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna. L'assunzione, in carico al Concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione pubblica avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi, secondo quanto disciplinato dall'art. 31 del capitolato speciale d'appalto.

L'attività di conduzione degli impianti consiste nelle attività di:

a) *Accensione e Spegnimento*: in cui si assicura l'accensione e lo spegnimento dei Punti Luce nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell'AEEG ARG/elt 29/08 e di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove queste risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dall'AEEG.

b) *Pronto Intervento e riparazione dei guasti*: Gli interventi di Pronto Intervento includono tutte le attività di messa in sicurezza dell'impianto nelle situazioni di emergenza ed elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- possibili contatti diretti tra persone e parti in tensione;
- permanenza di tensioni di passo e contatto superiori ai valori di sicurezza così come

definito dalle norme vigenti in materia;

- instabilità statica di elementi di impianto (ad esempio: apparecchi, sostegni, funi, tiranti, etc.);

- condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale, a causa di posizioni anomale assunte da elementi di impianto (che possono verificarsi a seguito di incidenti, agenti atmosferici, atti vandalici, etc.);

- condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale a causa di malfunzionamento degli impianti e dei loro componenti (es. condizioni di illuminamento scarse o nulle).

Gli interventi di riparazione devono essere sempre tempestivi e condotti ininterrottamente fino al ripristino definitivo; in caso di impossibilità di ripristino definitivo, possono essere anche provvisori al fine di assicurare almeno una funzionalità temporanea degli impianti, prima del ripristino definitivo, previa autorizzazione del concedente.

c) *Costruzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica*: il concessionario deve provvedere alla costruzione, aggiornamento e gestione dell'Anagrafica Tecnica degli impianti, seguendo le indicazioni della SCHEDA 2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente del 28 marzo 2018.

d) *Controllo dei consumi*: il concessionario, entro un anno dall'avvio del contratto, dovrà redigere almeno un report dei consumi trimestrale e la quantificazione degli stessi nonché degli eventuali risparmi ottenuti anche a seguito di eventuali modifiche delle sorgenti luminose e/o dei livelli di servizio (ore di funzionamento e/o regolazione del flusso luminoso).

e) *Call Center/Contact Center* il concessionario deve provvedere alla gestione delle richieste/segnalazioni pervenute attraverso un servizio automatico o con operatore.

f) *Sistema informativo* il concessionario deve provvedere a fornire un sistema informativo costituito almeno da:

- sistemi di telecontrollo che, mediante il monitoraggio in remoto dello stato di funzionamento degli impianti e la telesegnalazione dei guasti;

- qualunque altro sistema informatico di automazione ed attuazione che insista sull'impianto di illuminazione e che consenta una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio ed un migliore controllo del concessionario da parte della concedente,

- funzionalità dedicata alla verifica dei consumi.

La mancata consegna del sistema informativo alla concedente entro il termine di 60 giorni dal collaudo dei lavori di riqualificazione costituisce grave inadempimento e costituisce causa di risoluzione espressa della concessione come descritto all'art.20.

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le prestazioni da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento necessarie per interventi manutentivi intesi come la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a tenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.

La Manutenzione si ripartisce, in funzione del contenuto degli interventi e della loro finalità, nelle seguenti destinazioni, come già definite nel glossario:

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria conservativa
- Manutenzione straordinaria non conservativa

Il concessionario dovrà provvedere alla Manutenzione ordinaria e la Manutenzione

straordinaria conservativa come offerto nel piano gestionale offerto, resta inteso che dovranno essere le attività come di seguito descritte.

Sono considerate attività incluse nella manutenzione ordinaria:

- rilevamento delle sorgenti luminose o apparecchiature spente o non funzionanti;
- ri-verniciatura (ovvero verniciatura di elementi già in origine verniciati);
- pulizia dei corpi illuminanti;
- riparazione o sostituzione per deterioramento / guasto o decadimento del flusso luminoso delle sorgenti luminose e/o delle apparecchiature componenti il punto luce ma non dell'intero apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED indipendenti;
- verifica semestrale delle apparecchiature installate nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;
- verifica della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature;
- controllo periodico e pulizia delle linee e dei sostegni, verifica costante della condizione di sicurezza degli impianti sia meccaniche che elettriche che di isolamento, per il loro mantenimento in normale stato di efficienza;
- controllo, regolazione ed eventuale sostituzione dei dispositivi di accensione e spegnimento degli impianti;
- smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Sono considerate attività incluse nella Manutenzione straordinaria conservativa:

- interventi di revisione di elementi costitutivi dell'impianto (a titolo esemplificativo apparecchi illuminanti, sostegni, quadri di alimentazione), con rinnovo e/o sostituzione totale o parziale del bene oggetto di intervento di loro parti, che non modificano in modo sostanziale le prestazioni dell'impianto e sono destinati a riportare l'impianto in condizioni ordinarie di esercizio;
- messa a piombo dei sostegni fuori assetto e stabilizzazione delle mensole a muro pericolanti;
- sostituzione delle vetriere rotte;
- sostituzione per guasto delle sorgenti luminose e/o delle apparecchiature componenti il punto luce ma non dell'intero apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED indipendenti;
- riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature installate nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;
- revisione della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature;
- riparazione e/o sostituzione di componenti dei sistemi automatizzati di monitoraggio degli impianti e/o di accensione/spegnimento e regolazione, se presenti;
- ripristini conseguenti all'azione colposa o dolosa di terzi (incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) con la rivalsa diretta, per le spese sostenute, sul soggetto che ha causato il danno.

Sono considerate attività di Manutenzione straordinaria non conservativa gli interventi proposti dal concessionario o dalla concedente allo scopo di migliorare il servizio degli impianti, per migliorare l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto della normative vigenti in materia.

Tali attività dovranno sempre essere autorizzate dalla concedente, saranno eseguite a cura e spese del Concessionario, sotto il controllo della Concedente.

L'importo delle spese relative sarà determinato come descritto dal successivo art. 9.

Inoltre il concessionario è tenuto a:

- gestione tecnica ed amministrativa nella conduzione degli impianti, compreso il rilascio di pareri vincolanti e di competenza in caso di devoluzione della gestione di impianti realizzati da privati nell'ambito di convenzioni urbanistiche ;

- gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: lavori in strade pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla Concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e pertanto Il Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell'intervento;

- la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la Concedente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal Concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. Il rapporto dovrà essere consegnato alla Concedente di norma entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;

- la collaborazione con la Concedente nella predisposizione del "Piano dell'illuminazione pubblica comunale".

- l'informatizzazione del servizio, in modo da consentire al Direttore dell'esecuzione la verifica dell'andamento dello stesso.

Nell'Allegato 2 della presente convenzione, e nel piano gestionale e delle manutenzioni costituenti l'offerta, sono indicate nel dettaglio le attività e le modalità di esecuzione di ogni singola prestazione indicata al comma precedente.

4.4. **FORNITURA ENERGIA ELETTRICA**

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

- a) approvvigionamento e gestione della energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
- b) la voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;

Il Concessionario dovrà acquistare il 100% dell'energia elettrica, utilizzata a servizio degli impianti, da fonti rinnovabili.

Il Concessionario è pertanto obbligato, tramite sistema RECS o equivalente, a dimostrare con idonea documentazione l'annullamento di certificati di energia elettrica (per un ammontare non inferiore al 100% del consumo totale annuo degli impianti gestiti) prodotta dalle fonti di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (di seguito "energia verde" prodotta da FER).

A tal fine, Il Concessionario dovrà produrre al termine di ogni anno idonea attestazione di annullamento dei certificati rilasciati tramite sistema RECS o equivalente per il quantitativo di energia elettrica non inferiore al 100% consumata dai suddetti impianti.

Tale obbligo è a titolo non oneroso per la Concedente e pertanto ricompreso nel prezzo di offerta. L'impresa si impegna, inoltre, a rendere disponibile un logo o un marchio, attestante l'uso di "energia verde" prodotta da FER che per la durata del contratto verrà concesso in uso alla Concedente la quale avrà facoltà di usarne gratuitamente e senza alcun impegno per il tempo di durata del presente contratto.

4.5. **SERVIZI SMART CITY;**

I servizi di "Smart City", sono quelli previsti dal Concessionario in sede di offerta.

Qualora la Stazione Appaltante esprima la propria volontà ad implementare nuovi servizi, la medesima potrà richiedere al Concessionario l'attivazione degli stessi - attualmente esclusi dal

Canone Annuo Omnicomprensivo - da valorizzare in funzione dell'implementazione richiesta, attraverso un conguaglio extra canone.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione è efficace per un periodo pari a anni a decorrere dalla data di stipula del contratto per consentire al Concessionario di rientrare, a fronte del risparmio energetico ottenuto, degli investimenti necessari per la realizzazione degli interventi realizzati.

Alla naturale scadenza della Convenzione, il Concessionario non potrà pretendere ulteriori rimborsi o indennizzi di sorta, essendo pagato di ogni suo avere e diritto con quanto la Stazione Appaltante corrisponderà sulla base dell'offerta, così come presentata ed accettata, fatto salvo per quanto ancora dovuto e non corrisposto alla data di scadenza della Convenzione.

In ogni caso, alla scadenza della Convenzione, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Stazione Appaltante non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o avrà assunto la diretta gestione degli impianti oggetto della presente Convenzione o, in base alle norme vigenti a tale momento, avrà affidato a ente/società dalla stessa partecipata in parte o in toto e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi

In tal caso al Concessionario sarà riconosciuto il Canone Omnicomprensivo (Canone di Riferimento) dedotta la quota parte di tale Canone relativa all'ammortamento delle iniziali spese di progettazione, realizzazione di interventi di carattere gestionale, di riqualificazione tecnologica e messa a norma degli impianti oggetto della presente Convenzione, ovvero alla quota del Canone di Riferimento associata all'ammortamento degli investimenti offerti dal Concessionario - Cam - di cui all'Art. 11.2 Determinazione della componente Cam del canone.

6. IMPORTO DELLA CONVENZIONE E PRESTAZIONI INCLUSE

L'Ammontare presunto della Convenzione è fissato in complessivi € (comprensivo degli oneri di sicurezza) + IVA, da considerarsi per una durata contrattuale pari a ... anni

Il corrispettivo al concessionario sarà erogato mediante Canone Annuo Omnicomprensivo in favore del Concessionario a remunerazione dei servizi, lavori e forniture oggetto della presente Convenzione indicati nell'Art.4 sarà pari a quello risultante dall'offerta presentata dal Concessionario medesimo in sede di gara.

Sono da intendersi esclusi dal Canone Annuo Omnicomprensivo ogni e qualsiasi intervento, fornitura o bene non inclusa nei Servizi di cui all'Art. 4 e nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara.

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il Concessionario ha il diritto di trattenere gli incentivi pubblici in ambito energetico, qualunque sia la loro origine, riconosciuti a qualsiasi titolo per attività e/o servizi eseguiti a opera del Concessionario stesso. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario potrà trattenere gli incentivi riconosciutigli nell'ambito dei:

- a) Titoli di efficienza energetica;
- b) Incentivi previsti per le rinnovabili elettriche;
- c) Contributi nell'ambito del meccanismo di scambio sul posto.

Al Concessionario è riconosciuto il diritto, ove la normativa e i regolamenti di settore lo

permettano, di accedere a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e di altri soggetti esterni dedicati all'efficienza energetica o comunque alle materie oggetto della presente Convenzione. Al termine della Concessione, il Concessionario ha l'obbligo – relativamente agli asset oggetto dell'Investimento della presente Convenzione – di consegnarli all'Amministrazione, adeguati alla Normativa corrente al termine della stessa Convenzione.

Il *Canone Annuo Omnicomprensivo* è calcolato nel modo seguente:

$$\text{Canone} = (\text{Cfe} + \text{Csip} + \text{Cssc}) + \text{Cam}$$

Dove :

- Cfe : quota Canone di Riferimento associata alla **Fornitura di Elettrica** per gli impianti
- Csip : quota Canone di Riferimento associata al Servizio di gestione e conduzione Pubblica Illuminazione.
- Cssc : quota Canone di Riferimento associata al Servizio di **Smart City** per gli Impianti Speciali.
- Cam : quota Canone di Riferimento associata al **Servizio di Progettazione e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica** inteso come l'ammortamento degli investimenti offerti dal Concessionario in sede di offerta.

Qualora il concessionario intendesse attivare servizi diversi da quelli previsti nella presente convenzione, dovrà essere autorizzato dalla concedente secondo le modalità dell'art. 9.

7. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è l'unico responsabile della perfetta esecuzione della convenzione.

Il concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si obbliga ad eseguire i servizi sopra descritti secondo i criteri minimi indicati all'allegato 2 della presente convenzione e come proposti in sede di offerta.

Il concessionario è inoltre obbligato a sostenere le spese necessarie per eseguire i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, dovrà provvedere, entro 48 4 mesi dalla sottoscrizione del contratto, alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, oppure al collocamento delle obbligazioni e/o titoli di cui al project bond ed in generale al reperimento della liquidità finanziaria.

Il concessionario si obbliga ad eseguire i lavori, servizi e le forniture in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, dal direttore per l'esecuzione nonché delle disposizioni tecnico-giuridiche di cui al progetto esecutivo e di quelle previste nei piani di sicurezza e nelle norme vigenti in materia di lavori pubblici e dal piano di gestione offerto dallo stesso in fase di gara.

Tali norme e documenti, anche se materialmente non allegati al presente, ne formano parte integrante e sostanziale a conferma della conoscenza e dell'accettazione incondizionata.

Il concessionario è tenuto, altresì, all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi di lavoro nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, in particolare le disposizioni inerenti alla manodopera.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e 105, commi 10 e 11, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore e dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Il concessionario si obbliga nell'esecuzione del contratto al pieno rispetto di quanto disposto dal

“Codice del comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con -----e relative integrazioni operate dall’Ente giusta deliberazione di Giunta Comunale -----

La mancata osservanza delle disposizioni anzidette da parte dell’appaltatore è causa di risoluzione del presente contratto in osservanza alle disposizioni contenute nell’articolo -----del codice di comportamento aziendale, previa procedura ivi prevista.

8. PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E SUCCESSIVA RICONSEGNA

La Stazione Appaltante consegna gli impianti nello stato in cui gli stessi si trovano in stato di buon funzionamento, idonei all’uso previsto.

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario dovrà redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, in contraddittorio con la Stazione Appaltante.

Il Verbale di Presa in Consegna, redatto dal Concessionario, rappresenta il documento con il quale il Concessionario, dopo aver preso visione e verificato in contraddittorio con la Stazione Appaltante lo stato attuale degli impianti e delle apparecchiature, accetta formalmente la presa in carico degli stessi impianti ed apparecchiature per tutta la durata contrattuale.

Il Verbale dovrà essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra Concessionario e Stazione Appaltante e recare la firma congiunta.

La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio.

Nel verbale di presa consegna verranno inoltre riportati e sottoscritti da entrambe le Parti i periodi di funzionamento degli impianti serviti, gli orari di attività negli edifici nel perimetro di servizio, le letture dei contatori elettrici.

Il concessionario, a seguito della presa in consegna degli impianti dovrà provvedere tempestivamente all’instestazione delle utenze, resta inteso che dovrà rimborsare il gestore uscente per le spese dallo stesso sostenute sino all’effettiva volturazione delle utenze.

Un anno prima della scadenza della presente convenzione, il direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà in contraddittorio i necessari accertamenti allo scopo di redigere lo stato di consistenza degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, il Concessionario provvederà immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Qualora Il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la Concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso.

L’importo dei lavori eseguiti d’ufficio, verrà trattenuto sulle liquidazione finale delle competenze dovute al Concessionario.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla Concedente nello stesso stato di conservazione e funzionalità in cui si trovavano al momento del collaudo dei lavori, salvo il normale deperimento per l’uso.

Quindici giorni prima della scadenza della convezione il direttore per l’esecuzione unitamente al personale del concessionario provvederà alla redazione del *verbale di riconsegna degli impianti* in cui saranno riportate le letture dei contatori dell’energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell’appalto.

Al momento della riconsegna, Il Concessionario consegnerà alla Concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti completa ed aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra Il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Concedente.

Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della Concedente qualora la stessa dovesse decidere di diventare intestataria dei contratti di fornitura.

Il *Certificato di ultimazione delle prestazioni* avrà come allegato un *Verbale riconsegna degli*

impianti, redatto in contraddittorio tra la Concedente e Il Concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine dell'appalto, verranno ripresi in consegna dalla Concedente.

9. MODIFICHE CONTRATTUALI

Le modifiche del contratto sono disciplinate ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, tali modifiche:

- dovranno essere preventivamente autorizzate dalla concedente,
- non potranno determinare una maggiore redditività per il concessionario,
- non potranno alterare l'allocazione dei rischi.

La presente concessione potrà inoltre essere modificata nel caso in cui:

- vengano eseguiti dal concessionario per lavori o servizi supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi;

- ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
- 2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;

- se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

- al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza,
- un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
- nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

- se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7 dell'art. 175 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

La concessione potrà essere modificata, anche sostanzialmente, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, se l'entità della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

- a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);
- b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.

Non sono considerate varianti sostanziali l'attivazione di ulteriori servizi di cui all'art. IMPORTO DELLA CONVENZIONE E PRESTAZIONI INCLUSE nonché gli interventi di *Manutenzione straordinaria non conservativa*, fermi restando il limite del 50% del valore iniziale della concessione.

La determinazione dei parametri economici delle modifiche intercorse durante la concessione che comporteranno l'aggiornamento del PEF saranno valutati attraverso una procedura comparativa, la media dei preventivi ottenuti, compreso quello del concessionario, sarà utilizzato come dato di input per l'aggiornamento del PEF

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'applicazione della normativa vigente.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 184 c.2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i servizi compresi nella presente convenzione si intendono realizzati e prestati in proprio.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'[articolo 184 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.](#), non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al [comma 2 del citato articolo 184](#).

L'affidamento di lavori a soggetti esterni alla società di progetto sarà considerata subappalto e si applicheranno le disposizioni previste dall'art.174 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora la società abbia dichiarato di avvalersi di tale facoltà in fase di offerta.

Il concessionario ha l'obbligo di dimostrare, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore.

Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai [commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105](#) del d.lgs 50/2016 ss.mm.ii.

11. CANONE ANNUO OMNICOMPENSIVO : REVISIONE, ADEGUAMENTO E CONGUAGLI

Il **Canone di Riferimento**, rappresentato dal Canone Annuo Omnicompensivo a base di gara al netto dello sconto offerto dal Concessionario e suddiviso nelle componenti di cui all'art. 11.1.

11.1. **Composizione del Canone di Riferimento**

Il **Canone di Riferimento** è rappresentato dal Canone Annuo Omnicompensivo a base di gara al netto dello sconto percentuale offerto dal Concessionario ed è suddiviso nelle componenti sotto riportate.

Le variazioni e il conguaglio di cui agli articoli successivi saranno calcolati rispetto al Canone di Riferimento.

Il canone a base di gara è calcolato sulla base di:

- costo di vettori energetici della fornitura elettrica oggetto della presente Convenzione;
- costo dei servizi di gestione e conduzione di impianti di Pubblica Illuminazione;
- *costi riferiti al servizio di progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione;*

Ai fini del calcolo del conguaglio annuale il canone di riferimento è determinato e suddiviso nelle seguenti componenti:

$$\text{Canone} = (\text{Cfe} + \text{Csip} + \text{Cssc}) + \text{Cam}$$

Dove :

Cfe : quota Canone di Riferimento associata alla **Fornitura di Elettrica** per gli impianti

Csip : quota Canone di Riferimento associata al **Servizio di gestione e conduzione di impianti di Pubblica Illuminazione.**

Cssc : quota Canone di Riferimento associata al Servizio di **Smart City** per gli Impianti Speciali.

Cam : quota Canone di Riferimento associata al **Servizio di Progettazione e alla realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica** inteso come l'ammortamento degli investimenti offerti dal Concessionario in sede di offerta.

Tutte le componenti del Canone di Riferimento (C_{REF}) rispetto a cui calcolare variazioni e conguagli saranno pertanto:

$$C_{sge}.REF = C_{fe} \cdot (100\% - \text{Sconto Percentuale Offerto})$$

$$C_{sip}.REF = C_{sip} \cdot (100\% - \text{Sconto Percentuale Offerto})$$

$$C_{ssc}.REF = \text{Canone Offerto}$$

$$C_{am}.REF = C_{am} (100\% - \text{Sconto Percentuale Offerto})$$

Il valore Cam.REF sarà fissa e costante per tutta la durata contrattuale.

Il *Canone di Riferimento* (C_{REF}) sarà pertanto dato dalla sommatoria di tutte le componenti di cui sopra :

$$C_{REF} = (C_{fe}.REF + C_{sip}.REF + C_{ssc}.REF + C_{am}.REF)$$

Si precisa che qualora il Concessionario - a seguito di successivi accordi con la Stazione Appaltante - realizzasse ulteriori interventi, oltre quelli previsti in sede di gara, si darà corso alla revisione del PEF, come descritto dal successivo art. 25 EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF .

11.2. Determinazione della componente Cam del canone

La componente Cam del canone è determinato dal Piano Economico Finanziario offerto dal concessionario in fase di gara.

Tale componente di canone resterà fissa ed invariabile durante la durata della convenzione, fatta salva l'introduzione di varianti al contratto come previste **dall'art. 9 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** che comportino la revisione del Pano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal successivo art. 25 EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF.

11.3. Variazione del Canone di Riferimento

Il Canone di Riferimento di cui all'art. 11.1 sarà rideterminato annualmente, alla data del 31 dicembre, per tenere conto dei seguenti eventi:

- variazione dei parametri di servizio (art. 11.3.1);
- variazione del costo dei vettori energetici (art. 11.3.2);
- adeguamento al tasso di inflazione (art. 11.3.3).

Di seguito sono descritte le formule di adeguamento legate al manifestarsi di tali eventi.

11.4. Variazione dei parametri del servizio di conduzione e gestione degli impianti di pubblica

illuminazione.

Per variazione dei parametri di servizio si intende il verificarsi di:

- variazioni, in aumento o diminuzione, dell'**oggetto del servizio** : l'aumento del corrispettivo, per effetto della presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione pubblica collaudato dal concessionario farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione nonché di fornitura di energia elettrica relative al nuovo impianto, queste ultime disciplinate al punto 11.3.2.
- Variazione del **numero di punti luce di illuminazione pubblica** all'interno del perimetro di servizio (estensione o riduzione della rete) espresse a mezzo del coefficiente **VPI** :

$$VPI = \frac{P_{In-1} + \Delta P_{In}}{P_{In-1}}$$

Nella quale:

ΔP_{In} : è la variazione di numero punti luce della rete di illuminazione pubblica presenti all'annualità **n** a seguito della variazione dei punti luce.

P_{In-1} : è il numero di punti luce della rete di illuminazione pubblica nell'annualità **n-1**, aggiornato annualmente a cura del Concessionario.

- Per i soli carichi esogeni, la quota parte sarà corretta per il **periodo di funzionamento** all'anno **n** di **ciascun Impianto Speciale j**. Le variazioni relative al periodo di funzionamento degli impianti speciali saranno espresse a mezzo del coefficiente

$$\text{PERIODO } n : (GG \text{ funz. } n)_j * (\lambda n)_j$$

$$\text{PERIODO } n = \sum_j \frac{(GG \text{ funz. } n)_j * (\lambda n)_j}{(GG \text{ funz. } n-1)_j * (\lambda n)_j}$$

Nella quale :

(GG funz.n)j: sono i giorni di funzionamento relativi allo specifico carico esogeno **j** comunicati dalla Stazione Appaltante al Concessionario per l'annualità **n**.

(GG funz.n-1)j :sono i giorni di funzionamento relativi allo specifico carico esogeno **j** rilevati nell'annualità precedente.

(λn)j : è l'incidenza % dei consumi relativi allo specifico carico esogeno **j** sui consumi totali di tutti gli Impianti Speciali. Tale parametro permette di pesare, in termini di aumento/riduzione dei consumi, il reale contributo di una variazione dei giorni di funzionamento relativi allo specifico carico esogeno **j**; esso viene calcolato in funzione dei consumi:

- misurati per l'annualità **N**, laddove presente un idoneo sistema di contabilizzazione per lo specifico carico esogeno **j**;
- stimati per l'annualità **N** in relazione alle caratteristiche tecnologiche e gestionali dello specifico carico esogeno **j**, ove non presente un idoneo sistema di contabilizzazione per lo specifico carico esogeno **j**.

11.5. Variazione del Cfe per effetto della variazione del costo dei vettori energetici e/o variazione della potenza assorbita

La componente Cfe del Canone Annuo Omnicomprensivo potrebbe subire adeguamenti annuali in funzione della variazione dei prezzi unitari dei vettori energetici desunti dalle gare CONSIP attive, scontate del 3%, delle imposte ed oneri, secondo la formula di seguito indicata:

$$K_{el} = \frac{\text{Energia Elettrica } n}{\text{Energia Elettrica } n-1}$$

Dove:

[(EnergiaElettrica)] _n: prezzo unitario per l'annualità N dell'energia

Elettrica composto dalla somma delle seguenti componenti (al netto dell'IVA):

Componente variabile: definito dalle convenzioni Consip attive al 01/01 dell'esercizio, ed in caso di più convenzioni si terrà in considerazione quella più favorevole all'ente, scontata del 3%.
in vigore anno n

Componente potenza : in vigore anno n

Componenti fisse : in vigore anno n

Imposte: in vigore anno n

Accise: in vigore anno n

Il prezzo unitario viene calcolato per fascia monoraria (F0) .

[(EnergiaElettrica)] _(n-1): prezzo unitario per l'annualità n-1 dell'energia elettrica composto dalla somma delle seguenti componenti (al netto dell'IVA):

Componente variabile: definito dalle gare Consip in vigore anno n-1

Componente potenza in vigore anno n-1

Componenti fisse: in vigore anno n-1

Imposte: in vigore anno n-1

Accise: in vigore anno n-1

Il prezzo unitario viene calcolato per fascia monoraria (F0) .

Il concessionario dovrà notificare al comune i parametri per l'adeguamento dei prezzi entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed il relativo importo, che diventerà definitivo decorsi i successivi 30 gg, qualora non vi siano osservazioni o altro da parte del comune

L'adeguamento della componente del canone Cfe per effetto di maggiori o minori consumi connesse alla variazione del numero dei punti luce sarà determinato applicando il valore unitario del costo dell'energia determinato dal prezzo consip in vigore al 01/01 dell'anno di attivazione o disattivazione meno il 3%, dedotto il ribasso offerto dal concessionario, al valore delle maggiori/minori potenze assorbite dalle variazioni dell'impianto, aggiungendo gli oneri derivati da applicazione di imposte ed oneri e recherà la sigla Cfe_a, e sarà adeguato secondo quanto disciplinato al punto precedente.

11.6. **Adeguamento al tasso di inflazione**

La quota di Csp e dell'eventuale Cssc del Canone annuo omnicomprensivo sarà aggiornata annualmente, a partire dal terzo anno di gestione della Convenzione, in funzione delle variazioni del costo dei beni di consumo, secondo la seguente formula:

$$Km = \frac{FOI n}{FOI n-1}$$

Dove Km è l'indice di aggiornamento calcolato attraverso l'indice ISTAT di revisione per i prezzi al consumo (FOI).

11.7. **Obbligo di notifica degli indici di aggiornamento**

Vige per il Concessionario l'obbligo di notifica degli indici di aggiornamento Km e Kel impiegati per la revisione annuale all'interno della fattura di conguaglio di cui al successivo art. Variazione del Cfe per effetto della variazione del costo dei vettori energetici'

11.8. **Conguaglio annuo**

Per ciascuna delle voci che compongono il *Canone Annuo Omnicomprensivo* all'anno nelle variazioni di cui ai punti precedenti saranno calcolate con le seguenti formule:

- a) **Cfe n** = $\sum_i (Cfe_{n-1} * Kel) + \sum_i (Cfea * kel)$
- b) **Csip n** = $Csip_{n-1} * VPI * (Km)$
- c) **Cssc n** = $\sum_i (Cis_{n-1} * Periodo_n) * (Km)$

Il *Canone Annuo Omnicomprensivo* sarà pertanto rivisto per l'annualità **n** alla data del 31 dicembre, sulla base della seguente formula:

$$\text{Canone } n = \text{Cfe } n + \text{Csip } n + \text{Cssc } n + \text{Cam}$$

Sulla base delle revisioni di cui agli articoli precedenti il Concessionario è tenuto a calcolare e notificare dopo il 1 Gennaio dell'anno successivo l'eventuale quota di conguaglio annuale da corrispondere o richiedere alla Stazione Appaltante. Tale conguaglio annuale è calcolato come:

$$\text{Conguaglio Annuale} = \text{Canone } n - \text{Canone } n-1$$

È fatto obbligo al Concessionario di aggiornare al termine di ogni annualità **n** ogni parametro utilizzato per il calcolo delle variazioni di cui ai precedenti articoli.

12. PRESTAZIONI ESCLUSE

Le eventuali prestazioni non incluse nella presente convenzione qualora affidate dalla Stazione Appaltante al Concessionario saranno valorizzate in riferimento ai prezzi unitari indicati nel prezziario Regione Emilia Romagna - in vigore al momento dell'esecuzione dell'intervento, a cui sarà applicato il ribasso percentuale **del 10%**, qualora la natura degli interventi permetta l'utilizzo del suddetto prezziario.

Diversamente, tali prestazioni saranno valorizzate sulla base dell'offerta economica presentata dal Concessionario e accettata dalla Stazione Appaltante.

Resta inteso che qualsiasi prestazione diversa da quelle indicate nell'Art. 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE e non rientrante nel corrispettivo omnicomprensivo di cui all'Art. 11 CANONE ANNUO OMNICOMPENSIVO : REVISIONE, ADEGUAMENTO E CONGUAGLI potrà essere eseguita dal Concessionario solo previa approvazione dell'intervento da parte della Stazione Appaltante.

Qualora la Stazione Appaltante decida di realizzare in autonomia o di assegnare a terzi la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati nell'Art. 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE sui beni oggetto della presente Convenzione, tali interventi dovranno essere eseguiti sotto il coordinamento e la direzione del Concessionario, fatto salvo che lo stesso non potrà in ogni caso essere ritenuto in alcun modo responsabile.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il canone omnicomprensivo sarà corrisposto al concessionario con cadenza trimestrale a far data dalla consegna degli impianti.

Le fatture per la remunerazione dei Servizi sono emesse con cadenza trimestrale l'ultimo giorno del mese e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento

della fattura elettronica.

Nelle fatture il Concessionario dovrà chiaramente esplicitare:

- l'importo complessivo di fatturazione;
- il mese di riferimento;
- l'aliquota IVA;
- i quantitativi d'energia impiegata, espressi in MWh e suddivisi per uso finale.

L'importo delle fatturazioni trimestrali è costante e pari ad un quarto del canone omnicomprensivo annuo.

Eventuali variazioni delle imposte e delle accise saranno recepite attraverso il conguaglio annuale. La Stazione Appaltante provvederà ad effettuare il pagamento tramite bonifico bancario entro i termini di legge dalla data di ricezione della fattura.

Al termine di ogni annualità entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno si dovrà procedere al calcolo del conguaglio annuo secondo la formula di cui all'art. Conguaglio annuo

Tale importo, se positivo, dovrà esser corrisposto entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura dalla Stazione Appaltante; se negativo, verrà considerato, ai fini della compensazione, nelle successive fatturazioni del Concessionario alla Stazione Appaltante.

Per quanto concerne tutti gli interventi/servizi esclusi dal *Canone Annuo Omnicomprensivo*, il Concessionario ad avvenuta prestazione emetterà fattura distinta e separata da quella relativa al *Canone Annuo Omnicomprensivo*, anch'essa da trasmettere in formato elettronico.

Tale fattura dovrà esplicitare i seguenti campi:

- importo complessivo di fatturazione;
- importi di dettaglio per ogni singola operazione/intervento (manutenzione o altro), accompagnati da breve descrizione della stessa;
- l'aliquota IVA.

14. OBBLIGHI IN MERITO ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Ai sensi dell'art.30 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. SUBAPPALTO, impiegato nell'esecuzione del contratto, la concedente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo SUBAPPALTO citato, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la concessionaria paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'[articolo 105](#).

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta affidataria assume, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e si impegna a dare

immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed Ufficio Territoriale di governo dell'inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

E' causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come descritto dall'art. 20.

16. PENALI E RIDUZIONI DEL CANONE

Il concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali inerenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, al raggiungimento degli standard di servizio, al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetici offerti dallo stesso.

Qualora non siano raggiunti gli obiettivi attesi saranno applicate penali al canone onnicomprensivo annuo

16.1. Penali in fase di costruzione

In caso di sfioramento dei tempi di Progettazione e/o Realizzazione previsti nel Disciplinare di Gara, si applicherà la Penale Giornaliera Fase di Costruzione pari al 1,00 per mille dell'importo netto progettualmente previsto per l'attività di Progettazione e Realizzazione.

Il totale dei giorni di ritardo accumulati nella Fase di Costruzione, moltiplicato per la Penale Giornaliera Fase di Costruzione, quantifica l'entità del Rischio di Costruzione da porre a carico del Concessionario.

Il ritardo accumulato che comporterà l'applicazione di penali il cui valore totale sia superiore al 10% del valore netto progettualmente previsto per l'attività di Progettazione e Realizzazione del presente contratto sarà considerato grave inadempimento e costituirà causa di recesso del contratto.

16.2. Riduzione annuale per mancata disponibilità

In tutti i casi di Mancata Disponibilità dell'impianto, troverà applicazione la Riduzione annuale del Canone Onnicomprensivo Annuale Corrente (RGCA).

La Mancata Disponibilità dell'impianto è intesa come il discostamento tra l'assorbimento di potenza annuale atteso in progetto e l'effettivo assorbimento annuale riscontrato durante la gestione del servizio di ogni Quadro Elettrico di Alimentazione costituente l'impianto di illuminazione.

La misurazione sarà effettuata tramite appositi dispositivi installati in ogni quadro elettrico di alimentazione costituenti l'impianto di illuminazione pubblica, a cui sarà consentito l'accesso da remoto al direttore per l'esecuzione appositamente nominato dalla concedente, attraverso il sistema informativo allestito dal concessionario secondo quanto disciplinato nell'appendice 2.

Non saranno disposte penali qualora il malfunzionamento dell'impianto di illuminazione sia cagionato da cause non imputabili al concessionario, se lo stesso comunica tempestivamente alla concedente le cause allo stesso non ascrivibili, oppure determinate dall'espletamento di lavori di manutenzione o comunque determinate sino ad una soglia pari al 5% del discostamento di cui sopra.

Qualora il concessionario nell'ambito dell'attività gestione provvedesse alla sostituzione di parti di impianto in grado di determinare un minor assorbimento energetico rispetto a quello determinato in progetto dovrà tempestivamente darne comunicazione alla concedente.

All'inizio di ogni anno il concessionario dovrà comunicare alla stazione appaltante la potenza nominale e durante l'anno i suoi aggiornamenti ai fini dell'applicazione della riduzione in oggetto, in assenza della quale si applicherà una penale di € 5.000 per ogni mancata comunicazione.

Al termine di ogni esercizio (entro il 30 di aprile) il Concessionario dovrà inviare un report contenente i dati della potenza nominale e della assorbita e l'analisi degli scostamenti, verificabili attraverso il sistema informativo.

La Stazione Appaltante procederà periodicamente alla verifica delle potenze assorbite da ciascun Quadro Elettrico di Alimentazione per il tramite del sistema informativo.

Qualora si verifichi un discostamento di assorbimento di potenza superiore alla soglia di cui sopra (5%) troverà applicazione automatica le riduzioni di seguito indicate.

La Riduzione del Canone Omnicomprensivo Annuale Corrente (RGCA), sarà calcolata come di seguito:

Scostamento potenza annua	Riduzione in % su base annua
sopra il 5% e fino al 15%	25%
sopra il 15% e fino al 25%	40%
Sopra il 25%	60%

Il controvalore di ciascuna Riduzione del Canone Comminata, così come sopra determinata, sarà applicata sui canoni futuri e troverà garanzia nella Cauzione di cui all'Articolo 18 .

Il caso in cui la differenza tra la potenza assorbita dagli impianti di illuminazione e l'effettivo assorbimento sia superiore al 30% della potenza attesa costituisce grave inadempimento e troveranno applicazione le norme disciplinanti le cause di risoluzione contrattuale di al successivo Articolo 20.

16.3. **Riduzione annuale per mancata Performance**

In tutti i casi di Mancata Performance dell'Impianto, troverà applicazione la Riduzione di Performance del Canone Annuo Omnicomprensivo.

Per Mancata Performance dell'impianto si intende un maggior consumo energetico rispetto al consumo indicato dal Progetto .

L'accertamento del rispetto degli standard di Performance avviene a seguito di una verifica annuale relativa ai consumi dell'impianto, da porre in relazione con le prestazioni offerte dal Concessionario in sede di gara.

Si conviene quindi che la verifica e l'accertamento della Performance avvengano secondo le seguenti modalità:

All'inizio di ogni anno il concessionario dovrà comunicare alla stazione appaltante il consumo energetico dell'impianto risultante da progetto, eventualmente aggiornato sulla base di successive modifiche allo stato degli impianti. In assenza di comunicazione si applicherà una penale di € 5.000 per ogni mancata comunicazione.

Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Concessionario consegnerà a mezzo PEC al Concedente un Report dei consumi energetici dell'Impianto relativi all'anno precedente, contenente tra l'altro tutte le fatturazioni energetiche ricevute dal Concessionario per quel periodo, l'analisi degli scostamenti rispetto al consumo teorico e le eventuali variazioni durante l'anno.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà al controllo e alla verifica di tali consumi attraverso il sistema informativo, aggiungendo al report annuale consegnato dalla concessionaria, il valore del eventuale mancato assorbimento di potenza causato per mancata disponibilità.

Nel caso i consumi energetici risultino superiori a quelli indicati nel Progetto Esecutivo redatto dal Concessionario di oltre il 5,00%, troveranno automatica applicazione le riduzioni del canone di seguito indicate:

Scostamento consumo annuo	Riduzione canone in % su base annua
sopra il 5% e fino al 15%	20%
sopra il 15% e fino al 25%	30%
Sopra il 25%	40%

La minore entità della riduzione tiene in considerazione il fatto che il concessionario già sostiene i maggiori oneri per la fornitura di energia elettrica.

La Riduzione di Performance del Canone Annuo Omnicomprensivo sarà applicata ai canoni successivi utili e troverà guarentigia nella cauzione prestata.

Il caso in cui si verificano maggiori consumi oltre il 30% costituirà grave inadempimento e troveranno applicazione le norme disciplinanti le cause di risoluzione contrattuale di al successivo Articolo 20.

La Riduzione di Performance del Canone Annuo Omnicomprensivo, esprime l'Entità del Rischio di Performance ad ogni suo verificarsi.

La Riduzione di Performance del Canone Annuo Omnicomprensivo, così come sopra determinata, troverà guarentigia nella Cauzione di cui all'Articolo 18.

16.4. **Penali inerenti la mancata gestione dell'impianto**

Le Penali applicabili in caso di inadempimento da parte del Concessionario sono come di seguito dettagliate :

Servizio Pubblica Illuminazione Manutenzione Ordinaria come da offerta e dal minimo stabilito dall'all.2	€ 50 per ogni giorno di ritardo dell'intervento Manutentivo, rispetto alla data prevista. Superati i 10 giorni di Ritardo si aggiunge : la Riduzione dello 0,10% del canone annuo * ogni giorno relativo al ritardo dell' esecuzione dell'Intervento Manutentivo.
Servizio Pubblica Illuminazione Manutenzione Straordinaria per Ripristino da Danni come da offerta e dal minimo stabilito dall'all.2	0,10% del canone annuo * ogni giorno o frazione, relativo al ritardo di Inizio dell'Attività di Ripristino sui tempi previsti dal Contratto
Reperibilità e Pronto Intervento Tempo di intervento per chiamate NON URGENTI come da offerta e dal minimo stabilito dall'all.2	€ 50 per ogni ora (o frazione di ora) di ritardo rispetto a quanto previsto nel Contratto – Superate le 12 ore di Ritardo si aggiunge la : Riduzione dello 0,10% del canone annuo * ogni giorno o frazione, di ritardo sui tempi previsti dal Contratto
Reperibilità e Pronto Intervento Tempo di intervento per chiamate di EMERGENZA e/o URGENZA come da offerta e dal minimo stabilito dall'all.2	€ 100 per ogni ora (o frazione di ora) di ritardo rispetto a quanto previsto nel Contratto Superate le 12 ore di Ritardo si aggiunge la : Riduzione dello 0,10% del canone annuo * ogni giorno o frazione, di ritardo sui tempi previsti dal Contratto
Controllo e Monitoraggio	0,05% del canone annuo * ogni giorno di ritardo dalla consegna del Report Annuale relativo all'Attività di Controllo e Monitoraggio sui tempi previsti dal Contratto

L'applicazione delle penali si tradurrà in una **trattenuta** – calcolata sulla base di quanto previsto nel presente Articolo – dall'importo delle fatture prossime all'emissione da parte del Concessionario e/o nella escussione – anche parziale – delle Cauzioni e/o Garanzie.

Le penali irrogate non potranno in ogni caso superare l'importo cumulato di € 10.000,00 mensili; il superamento di tale soglia determina l'attivazione della procedura di cui all'Art 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

17. COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario ha inoltre prestato/presterà a sue spese, le seguenti coperture assicurative/ garanzie :

1) Polizza Assicurativa CAR (Contractors All Risks) a copertura:

1) dei danni subiti dal Concedente nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell'importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004;

2) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale - ai sensi dell'Art. 103 comma 7 D.L.gs. 50/2016 - dovrà essere pari al 5% - con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 della somma assicurata per le opere.

La copertura assicurativa della Polizza CAR decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato.

Copia della polizza assicurativa dovrà poi essere depositata all'atto della firma del contratto, presso l'Amministrazione.

Agli effetti assicurativi, il Concessionario, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare all'Amministrazione eventuali danni a terzi conseguenti a malfunzionamenti degli impianti.

2) Polizza Assicurativa Indennitaria Decennale ex Art 103 comma 8 del D.Lgs 50/2016, **da rinnovarsi una volta scaduta per tutta la durata della Concessione**, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e di difetti costruttivi e/o occulti, con limite di indennizzo pari al 40% del valore dell'Opera realizzata.

3) Polizza Assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle Attività di Progettazione, ai sensi dell'Art 106 commi 9 e 10 del D. Lgs 50/2016 e delle attività ad esse connesse, che a **far data dall'approvazione del progetto**, dovrà rimanere attiva per tutta la durata dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. Detta polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore al 40 % dell'importo dei lavori progettati al netto di IVA.

4) Polizza Assicurativa RCT, rilasciata da Primaria Compagnia Assicurativa, a far data dal certificato di collaudo, con durata iniziale almeno annuale e da rinnovarsi per tutta la durata dell'operazione di Concessione a copertura della responsabilità civile derivante dalla esecuzione della presente Convenzione, limitatamente alla Fase di gestione, per un massimale minimo di euro 5.000.000,00 per sinistro e euro 5.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze dovranno includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura ed origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

Durante l'esecuzione dei lavori tali spese verranno coperte dalla polizza CAR.

5) Polizza Assicurativa All Risks rilasciata da Primaria Compagnia Assicurativa, a far data dal certificato di collaudo, con durata iniziale almeno annuale e da rinnovarsi per tutta la durata della Concessione, a copertura delle Spese necessarie a seguito di qualsiasi evento naturale e/o artificiale – fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo Incendio, Scoppio, Esplosione, Terremoto, Alluvione, Fulmine, Eventi Naturali ed Accidentali, Atti di Terrorismo, Atti Vandalici, Incidenti Stradali, Furto, Rapina, etc - che possa incidere negativamente sulla **fruibilità degli impianti e delle opere riqualificate e/o efficientate e/o gestite dal Concessionario**, o **su porzioni di esse**, con un massimale che deve essere almeno pari al 100% dell'importo offerto per i Lavori in sede di gara.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura eventualmente presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente:

a) almeno giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 129, comma 1 del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Collaudo, copia delle polizze di cui all'articolo 129 comma 2 del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.

c) Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.

18. CAUZIONI

1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione, Cauzione Definitiva ai sensi dell'Articolo 103 del D. Lgs 50/2016, rilasciata da [.....], pari ad € - ovvero pari al 10% dell'importo totale dei lavori di efficientamento e riqualificazione oggetto della presente Convenzione .

2. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Gestione e la Manutenzione dell' Opera, il Concessionario si impegna, altresì, a prestare, all'avvio della gestione, idonea Garanzia Fideiussoria, per un importo pari ad € – ovvero al [100,00%] dell'importo annuo del Canone di Riferimento di cui all'Art. 6 **IMPORTO DELLA CONVENZIONE E PRESTAZIONI INCLUSE.**

Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 1, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.

3. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le Cauzioni previste dal Codice e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

Nelle polizze deve essere espressamente indicato che la Stazione Appaltante debba essere considerata "terzo" a tutti gli effetti.

Ogni onere relativo alla polizza è a esclusivo carico del Concessionario.

Il mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo della garanzia costituisce grave inadempimento contrattuale.

19. CONTABILIZZAZIONE E MONITORAGGIO CONSUMO ENERGETICO STORICO

Nel caso in cui si avessero impianti di cui non sia stato possibile ricostruire il consumo e la spesa energetica storica – e che saranno quindi evidenziati con l'asterisco "*" - il *Canone Annuo Omnicomprensivo* posto a base di gara andrà ad includere solamente le attività di manutenzione e non anche il valore della fornitura dell'energia primaria.

Al fine di determinare l'effettivo consumo e quindi la rispettiva componente economica del canone omnicomprensivo, il Concessionario dovrà effettuare per tali impianti una misurazione e contabilizzazione dei reali consumi energetici, utilizzando appositi strumenti di misura in accordo con la Stazione Appaltante, durante i dodici mesi successivi alla data di stipula della Convenzione.

Durante l'anno di misurazione gli effettivi consumi saranno valorizzati e pagati dalla Stazione Appaltante al Concessionario, dietro emissione di fattura mensile, al prezzo unitario di fornitura dell'energia previsto dalla convenzione predisposta da CONSIP S.p.A. in vigore nell'area di riferimento.

Al termine dell'anno di misurazione i consumi effettivamente rilevati andranno a sommarsi al canone omnicomprensivo.

Per gli anni successivi, pertanto, il canone omnicomprensivo così rideterminato comprenderà anche le forniture di energia primaria dovute per gli edifici in oggetto.

20. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento del concessionario degli obblighi da esso assunti :

- il superamento dell'importo massimo delle penali dovute al concedente per i ritardi in fase di progettazione e costruzione

- Mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dal concessionario;
- Mancata attivazione del sistema informativo gestionale;
- Inadempimento degli obblighi assunti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il verificarsi di tali condizioni costituisce inadempimento del concessionario, in tali casi la concedente provvederà a comunicare a mezzo pec la volontà di volersi avvalere della facoltà di risolvere la convenzione.

In tali casi nulla è dovuto al concessionario a titolo di rimborso e/o indennizzo per i costi sostenuti, inclusi quelli connessi alla attività di progettazione.

Alla concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni saranno riconosciuti:

- danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dalla concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- tutti i costi necessari ad indire una nuova gara per la selezione del nuovo concessionario;
- penali a carico del concessionario.

21. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

21.1 Risoluzione per inadempimento del concessionario

La Stazione Appaltante potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ad adempiere da inviarsi al Concessionario ex art. 1454 c.c. nel caso di gravi inadempienze, irregolarità ovvero gravi ritardi.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80, del D. Lgs. 50/2016;
- la mancata costituzione o il mantenimento delle garanzie, cauzioni e coperture assicurative richieste all'art.17,18
- inadeguata e/o carente manutenzione degli impianti, che comportino gravi e reiterate violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, trascorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla contestazione della Stazione Appaltante;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- Mancata Disponibilità degli Impianti secondo quanto disciplinato dal art.16.2
- Mancata performance secondo quanto disciplinato dal art.16.3
- Violazione dei protocolli di legalità

In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti valutano le seguenti voci:

a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

- danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale;
- tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente;
- le penali a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

- danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente al netto dell'ammortamento;
- le penali a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità

del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

21.1. 21.2 Risoluzione per inadempimento del concedente

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a [60] giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio [•.....], indirizzo di posta elettronica certificata [.....].

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per 12 mesi.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [60] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [60] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

22. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al seguente ufficio [•.....], indirizzo di posta elettronica [•.....] del Concessionario.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi 3, 4 e 5, dell'articolo 21.
3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell'articolo 176, comma 4, del Codice.

23. IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si obbliga ad inserire nei propri bilanci preventivi le necessarie voci di spesa a copertura del *Canone Annuo Omnicomprensivo* e degli altri oneri di cui alla presente Convenzione. La Stazione Appaltante si impegna ad approvare gli investimenti offerti dal Concessionario e nei limiti imposti dalla normativa vigente, si obbliga inoltre a fornire al Concessionario tutte le autorizzazioni, licenze e permessi di propria competenza comunque denominati necessari a permettere la realizzazione degli interventi previsti, nei tempi utili a garantire il rispetto da parte del Concessionario medesimo del cronoprogramma presentato in sede di offerta, nonché a provvedere al coordinamento con le autorità preposte, in caso di chiusura di strade, che si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.

È altresì da considerarsi a carico della Stazione Appaltante la nomina di un Direttore dei Lavori e di un Collaudatore per il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere realizzate, lasciando i relativi costi a carico del Concessionario.

Resta inteso che qualsiasi onere o pendenza, ancorché non conosciuta al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, inerente rapporto in essere la Stazione Appaltante e soggetti terzi prima del stipula della Convenzione, rimarrà a carico della Stazione Appaltante stessa (a titolo puramente esemplificativo, conguagli su precedenti forniture).

24. PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI

Alla scadenza naturale del contratto la proprietà delle opere, forniture ed interventi eseguiti dal Concessionario sarà ceduta alla Stazione Appaltante a titolo gratuito.

Qualunque sia la causa della risoluzione della convenzione, al momento della riconsegna degli impianti dovrà essere redatto un verbale in contraddittorio da cui si evinca l'elenco dei beni trasferiti e il loro stato manutentivo.

Nello svolgimento delle proprie prestazioni e nella realizzazione degli investimenti di cui alla Convenzione, il Concessionario è tenuto alla esatta osservanza della presente Convenzione, di tutte le leggi, gli strumenti di pianificazione urbanistica, generali e di settore, dei regolamenti, regionali e comunali e delle norme comunitarie in materia di affidamento della gestione energetica, vigenti e che comunque abbiano attinenza con l'oggetto della presente Convenzione, comprese le norme emanate nel corso dell'esecuzione della Convenzione.

Resta inteso che, in caso di modifiche normative intervenute nel corso di vigenza della presente Convenzione, il Concessionario dovrà garantire il rispetto della nuova normativa applicabile fatto salvo l'obbligo delle parti di provvedere alla Revisione di in conformità all'Art. 25 che segue.

25. EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

Il concessionario ha depositato in fase di offerta un piano economico finanziario sottoscritto da due

istituti finanziatori.

La convenzione è in equilibrio economico finanziario come testimoniano gli indici di redditività dichiarati nel PEF .

La revisione del PEF sarà finalizzata a neutralizzare gli effetti derivanti dal disequilibrio derivante da modifiche contrattuali, e potrà comportare una delle due alternative:

- Revisione del canone onnicomprensivo annuo;
- Allungamento della durata della gestione.

Sino a quando gli indicatori di riequilibrio non eguaglieranno quelli di equilibrio indicati nel PEF originario.

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, anche nel caso in cui si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui sopra

Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi, qualora la variazione dell'indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista o TIR Progetto sia superiore a due punti percentuali;
- b) il mancato o ritardato rilascio di Autorizzazioni, per cause riconducibili al Concedente;
- c) per cause di forza maggiore

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

- a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
- b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
- c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
- d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro [90] giorni dalla comunicazione di cui al presente articolo, comma 3, la Parte interessata può recedere dal Contratto.

6. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell'Esecuzione, apposito

verbale entro [60] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
- b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
- c) i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
- d) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

7. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 6 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [2] mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma . Pertanto, l'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

8. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

9. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 8, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l'Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 7.

26. CESSIONE DELLA CONVENZIONE E DEI CREDITI

Alle Parti è fatto divieto di cedere o trasferire diritti e/o obbligazioni di cui alla presente Convenzione, senza il preventivo assenso dell'altra Parte.

Per quanto riguarda la cessione di crediti derivanti dalla presente Convenzione, trova applicazione l'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

27. TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concessionario si obbliga a rispettare il dettato normativo del Regolamento UE 2016/679 e Decreto 101/2018 e a ricevere pertanto dalla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati personali connessi agli obblighi della presente Convenzione.

28. CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dalla Convenzione dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui sia pervenuta richiesta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da una delle Parti.

Qualora non si raggiunga un accordo nel termine succitato e con le modalità indicate dal codice di

procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.
È esclusa ogni competenza arbitrale.

29. SPESE DI REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del Concessionario.

30. RESPONSABILITÀ

Il Concessionario assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi eseguiti da parte dello stesso Concessionario o da parte di sue imprese subappaltatrici o subaffidatarie, mantenendo indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia imputabile esclusivamente al Concessionario medesimo o a sue imprese subappaltatrici o subaffidatarie.

In nessun caso il Concessionario sarà responsabile per conseguenze non direttamente ed esclusivamente imputabili al medesimo o a sue imprese subappaltatrici o subaffidatarie.

31. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di *forza maggiore* gli eventi naturali, a titolo esemplificativo si identificano:

- abbondanti nevicate che pregiudicano l'approvvigionamento di energia elettrica,
- raffiche di vento superiori a quelle indicate nelle norme di buona progettazione,
- il distacco di frane che coinvolgono gli impianti di illuminazione

potranno essere considerati eventi naturali se sono riconosciuti come catastrofici.

Affinchè un evento possa essere riconosciuto ai fini della forza maggiore deve necessariamente presentarsi come:

- imprevedibile ed inevitabile;
- derivante da una causa esterna autonoma rispetto alla condotta delle parti;
- indiscutibilmente scollegato dalle responsabilità del concessionario;
- impattante in maniera significativa sugli asset di servizio.

Non sarà in alcun modo considerare eventi di forza maggiore eventi di natura economica e finanziaria, ancorchè imprevedibili.

Nel caso in cui il concessionario, per cause di forza maggiore, non possa adempiere alle prestazioni indicate nella presente convenzione, anche solo temporaneamente, dovrà darne immediata comunicazione alla concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti ed i rimedi che intende attivare.

Qualora l'evento di causa maggiore sia tale da comportare l'impossibilità di adempiere alle prestazioni negoziali si provvederà alla sospensione del servizio con conseguente rideterminazione del canone come descritto dall'art.11.3.1 **Variazione dei parametri del servizio di conduzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione.**

La concedente utilizzerà le assicurazioni prestate ai sensi dell'art. 17 per il ripristino dei danni derivanti da cause di forza maggiore.

32. DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Tutti i riferimenti a disposizioni normative nella presente Convenzione dovranno intendersi rinvii alle predette disposizioni, come di volta in volta modificate, integrate o sostituite.

Allegato 1 - Glossario

Si riportano per maggiore comodità i termini e le definizioni utili per una migliore comprensione del testo, tali definizioni sono altresì riportate del Decreto del 28.03.2018 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Altri servizi: servizi diversi da quello di illuminazione pubblica. Sono tali, dunque, i servizi o apparati non direttamente correlati alle finalità proprie di un impianto di illuminazione pubblica ovvero che non ne potenziano le funzionalità.

Apparecchio di illuminazione: un apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o più sorgenti luminose e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e proteggere le sorgenti luminose e, ove necessario, i circuiti ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione, ma non le sorgenti luminose stesse.

Cavidotto per linee di alimentazione: le condutture, generalmente interrate, adibite al passaggio di cavi elettrici per l'alimentazione degli impianti di illuminazione. Tali cavidotti, nei limiti e nelle possibilità offerte dalla loro dimensione, possono ospitare anche cavi ottici dedicati al trasporto dati.

Carico esogeno: carico di tipo elettrico o statico gravante sull'impianto di illuminazione pubblica ma che non è riconducibile al servizio di illuminazione pubblica.

I carichi esogeni possono essere di due tipi:

- *carichi esogeni di tipo elettrico:* sono impianti o apparecchiature non riconducibili al servizio di illuminazione pubblica che vengono alimentati dalla rete di alimentazione dedicata alla sola illuminazione pubblica (ad esempio: carichi elettrici temporanei per l'alimentazione di fiere e mercati; carichi elettrici continui per l'alimentazione di pompe idrauliche, telecamere, schermi e monitor, luminarie natalizie, ecc.).

- *carichi esogeni di tipo statico:* sono oggetti o apparecchiature non riconducibili al servizio di illuminazione pubblica che vengono sorretti da impianti di illuminazione pubblica o trovano alloggio su impianti di alimentazione pubblica (ad esempio: cartelloni pubblicitari, targhe, insegne, bandiere, installati su sostegni della pubblica illuminazione; tiranti dell'illuminazione utilizzati come supporto da operatori di telefonia). In questi casi l'Amministrazione (ovvero l'Aggiudicatario) procede ad avviare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, tutte le operazioni atte alla messa in sicurezza e all'eventuale rimozione dei carichi esogeni statici. Nei casi in cui la parte

di impianto di illuminazione pubblica oggetto del carico assuma la funzione di spazio pubblicitario, tale spazio va regolato secondo le norme di affissione in vigore all'atto della pubblicazione del bando.

Censimento dell'impianto: operazione di rilevazione intesa ad accertare lo stato e la consistenza di un impianto in un determinato momento. Il censimento deve essere aggiornato periodicamente dal Fornitore qualora effettuati interventi sugli impianti che necessitino di aggiornamento dei dati censiti. Per tener conto dei diversi gradi di conoscenza degli impianti da parte delle Amministrazioni pubbliche, sono definiti due livelli di censimento:

33. censimento di livello 1– prevede la rilevazione, da parte dell'Amministrazione, di informazioni minime sull'impianto di illuminazione, sufficienti ad una prima valutazione dello stato di fatto e delle risorse necessarie per effettuare eventuali interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica. Sulla base di tali dati potrà essere redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica, e potrà essere predisposto un più approfondito e mirato audit dell'impianto stesso;
34. censimento di livello 2– prevede la rilevazione di informazioni necessarie a conoscere in modo puntuale ed esaustivo lo stato dell'impianto in rapporto a quadri di alimentazione, punti luce, linee di alimentazione e ambiti illuminati, a consentire la valutazione esaustiva del rispetto delle leggi e delle norme tecniche applicabili. Sulla base di tali informazioni possono essere redatti, se necessario, eventuali progetti definitivi o esecutivi.

Conformità illuminotecnica: si intende l'attività (sia essa di sola analisi oppure di progettazione e di lavori) in conseguenza della quale l'impianto di illuminazione pubblica verifica la completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti la progettazione illuminotecnica e la mitigazione dell'inquinamento luminoso.

Esempi di interventi finalizzati alla Conformità illuminotecnica sono:

- sostituzione di apparecchi illuminanti esistenti con nuovi apparecchi illuminanti;
- modifica della parte ottica di apparecchi illuminanti esistenti;
- ri-orientamento ovvero schermatura di apparecchi illuminanti esistenti.

Conformità normativa: si intende la verifica della completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti la sicurezza elettrica e statica dell'impianto e delle sue parti. Esempi di interventi finalizzati alla Conformità normativa sono:

- interventi di messa a norma sulla parte elettrica in maniera tale che l'impianto risulti rispondente alle leggi e norme inerenti la sicurezza elettrica;
- interventi di messa a norma sulla parte strutturale dell'impianto (in particolar modo sostegni), in maniera tale che l'impianto risulti rispondente alle leggi e norme inerenti la sicurezza statica;
- interventi di risoluzione delle problematiche legate a carichi esogeni elettrici e statici.

Costo medio ponderato del capitale (WACC): il costo medio ponderato del capitale di un'impresa (in inglese "WACC - Weighted Average Cost of Capital") è il tasso di rendimento minimo che un fornitore di risorse richiede come compensazione per il proprio contributo di capitale⁵ .

Frazionamento orizzontale degli impianti di illuminazione: frazionamento fisico o fittizio di diversi impianti di illuminazione eseguito in maniera tale che il singolo impianto di illuminazione facente parte di tale frazionamento risulti a sé stante (ovvero che mantenga intatti l'origine nel punto di prelievo dell'energia elettrica e il termine con i punti luce afferenti a tale punto di prelievo) e come tale risulti gestibile indipendentemente . Tale frazionamento garantisce una progettazione e gestione degli impianti funzionale, fruibile e fattibile e va pertanto preferito a quello verticale.

Frazionamento verticale degli impianti di illuminazione: frazionamento fisico o fittizio di diversi impianti di illuminazione eseguito in maniera tale che gli impianti di illuminazione facenti parte di tale frazionamento risultino non più a sé stanti, ovvero i cui elementi costitutivi risultino compresi in parti diverse di tale frazionamento . Ogniqualevolta risulti possibile, si consiglia di passare da un eventuale frazionamento verticale degli impianti di illuminazione ad un frazionamento orizzontale.

Gestione dell'impianto di illuminazione: ai fini del presente documento, la gestione di un impianto di illuminazione pubblica comprende almeno:

- la conduzione degli impianti di illuminazione pubblica;
Il concessionario provvede all'esercizio degli impianti che consiste nelle attività di:
 - a) Accensione e Spegnimento: assicurando l'accensione e lo spegnimento dei Punti Luce nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell'AEEG ARG/elt 29/08 e di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove queste risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dall'AEEG.
 - b) Pronto Intervento e riparazione dei guasti Gli interventi di Pronto Intervento includono tutte le attività di messa in sicurezza dell'impianto nelle situazioni di emergenza ed elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - possibili contatti diretti tra persone e parti in tensione;
 - permanenza di tensioni di passo e contatto superiori ai valori di sicurezza così come definito dalle norme vigenti in materia;
 - instabilità statica di elementi di impianto (ad esempio: apparecchi, sostegni, funi, tiranti, etc.);
 - condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale, a causa di posizioni anomale assunte da elementi di impianto (che possono verificarsi a seguito di incidenti, agenti atmosferici, atti vandalici, etc.);

Gli interventi di riparazione devono essere sempre tempestivi e condotti ininterrottamente fino al ripristino definitivo; in caso di impossibilità di ripristino definitivo, possono essere anche provvisori

al fine di assicurare almeno una funzionalità temporanea degli impianti, prima del ripristino definitivo, previa autorizzazione dell'Amministrazione Contraente.

c) Costruzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica il concessionario deve provvedere alla costruzione, aggiornamento e gestione dell'Anagrafica Tecnica degli impianti, seguendo le indicazioni delle SCHEDA 2 a seconda del livello richiesto dall'Amministrazione.

11.2.2 Controllo dei consumi: L'offerente, entro un anno dall'avvio del contratto, dovrà redigere almeno un report dei consumi e la quantificazione degli stessi nonché degli eventuali risparmi ottenuti anche a seguito di eventuali modifiche delle sorgenti luminose e/o dei livelli di servizio (ore di funzionamento e/o regolazione del flusso luminoso).

e) Call Center/Contact Center Il fornitore potrà provvedere alla gestione delle richieste/segnalazioni pervenute attraverso un servizio automatico o con operatore.

- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;

Per Manutenzione si intende la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a tenere o a riportare un'entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.

La Manutenzione si ripartisce, in funzione del contenuto degli interventi e della loro finalità, nelle seguenti destinazioni, come già definite nel glossario:

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria conservativa
- Manutenzione straordinaria non conservativa

Ai fini del presente documento la gestione, intesa come criterio di base, comprende unicamente la Manutenzione ordinaria e la Manutenzione straordinaria conservativa così come di seguito descritte.

Segue un elenco delle attività che possono essere incluse nella manutenzione ordinaria:

- a) rilevamento delle sorgenti luminose o apparecchiature spente o non funzionanti;
- b) ri-verniciatura (ovvero verniciatura di elementi già in origine verniciati);
- c) pulizia dei corpi illuminanti;
- d) riparazione o sostituzione per deterioramento / guasto o decadimento del flusso luminoso delle sorgenti luminose e/o delle apparecchiature componenti il punto luce ma non dell'intero apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED indipendenti;
- e) verifica semestrale delle apparecchiature installate nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;
- f) verifica della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature;
- g) controllo periodico e pulizia delle linee e dei sostegni, verifica costante della condizione di sicurezza degli impianti sia meccaniche che elettriche che di isolamento, per il loro mantenimento in normale stato di efficienza;
- h) controllo, regolazione ed eventuale sostituzione dei dispositivi di accensione e spegnimento degli impianti;
- i) smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Manutenzione straordinaria conservativa:
- j) interventi di revisione di elementi costitutivi dell'impianto (a titolo esemplificativo apparecchi illuminanti, sostegni, quadri di alimentazione), con rinnovo e/o sostituzione totale o parziale del bene oggetto di intervento di loro parti, che non modificano in modo sostanziale le prestazioni dell'impianto e sono destinati a riportare l'impianto in condizioni ordinarie di esercizio;
- k) messa a piombo dei sostegni fuori assetto e stabilizzazione delle mensole a muro pericolanti;
- l) sostituzione delle vetriere rotte;

m) sostituzione per guasto delle sorgenti luminose e/o delle apparecchiature componenti il punto luce ma non dell'intero apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED indipendenti;
n) riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature installate nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;
o) revisione della messa a terra degli impianti, dei sostegni e delle apparecchiature;
p) riparazione e/o sostituzione di componenti dei sistemi automatizzati di monitoraggio degli impianti e/o di accensione/spegnimento e regolazione, se presenti;
q) ripristini conseguenti all'azione colposa o dolosa di terzi (incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) con la rivalsa diretta, per le spese sostenute, sul soggetto che ha causato il danno.
Tali attività sono da intendersi come criteri di base, ovvero come attività minime che il concessionario dovrà svolgere: nel caso in cui l'Amministrazione voglia affidare altre attività, queste dovranno essere esplicitamente indicate dall'Amministrazione nei documenti dell'affidamento, insieme ai tempi, modalità di esecuzione ed i costi relativi a ciascuna di esse.

- Verifica Periodica degli impianti:

Il concessionario deve eseguire, nel corso della durata contrattuale, attualità di verifica sugli impianti, mediante controlli a vista e misure strumentali specifiche, finalizzate a verificare:

- lo stato di conservazione degli impianti;

• le condizioni di conformità normativa degli impianti.

Dovranno essere oggetto di verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti parti dell'impianto: cabine, quadri, sezioni di trasformazione, impianti di terra, locali di consegna in bassa tensione, distribuzione, apparecchi illuminanti, sostegni.

Gestione dell'impianto di segnaletica luminosa: ai fini del presente documento, la gestione di un impianto di illuminazione pubblica comprende almeno:

- la conduzione degli impianti di segnaletica luminosa;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa degli impianti di segnaletica luminosa;

- la verifica periodica, con cadenza prestabilita a seconda del livello di gestione prescelto degli impianti di segnaletica luminosa.

Impianto di illuminazione pubblica: installazioni luminose fisse che hanno lo scopo primario di fornire buona visibilità agli utenti delle aree pubbliche esterne durante le ore di buio per contribuire alla sicurezza pubblica e al comfort visivo ed inoltre per contribuire allo scorrimento ed alla sicurezza del traffico negli ambiti stradali. A tale scopo primario possono affiancarsi scopi secondari di diverso tipo, caratterizzati da finalità funzionali ed estetiche differenti a seconda degli ambiti applicativi considerati. L'impianto ha origine nei punti di consegna dell'energia elettrica, pur non comprendendoli, e termina con i Punti Luce.

Ai fini del presente documento, l'impianto di illuminazione viene suddiviso nei seguenti oggetti:

- Quadri di alimentazione

- Cavidotti e linee di alimentazione

- Sostegni

- Apparecchi di illuminazione

Impianto di segnaletica luminosa: installazioni luminose fisse che hanno una funzione primaria di informazione nei riguardi degli utenti della strada.

L'impianto ha origine nei punti di consegna dell'energia elettrica, pur non comprendendoli, e termina con i Segnali Luminosi.

Indice Parametrizzato di Efficienza degli Apparecchi di illuminazione (IPEA)*: questo indice, così come definito nel cap. 4.2.3.8 del D.M. 27/09/17, indica la prestazione energetica degli apparecchi di illuminazione e consente di valutare la qualità delle componenti dell'apparecchio e quindi di confrontare le prestazioni assolute degli stessi. Può essere utilizzato per fornire una prima valutazione sulle performance degli apparecchi e, nella progettazione di ambiti illuminati, va sempre accompagnato dall'indice IPEI* (solo qualora sia possibile calcolarlo).

Indice Parametrizzato di Efficienza degli Impianti di illuminazione (IPEI)*: questo indice, così come definito nel cap. 4.3.3.3 del D.M. 27/09/17, indica la prestazione energetica degli impianti di illuminazione e permette di confrontare diversi impianti a parità di condizioni al contorno. Nella progettazione di ambiti illuminati va sempre accompagnato dall'indice IPEA*. Le classi minime indicate nel cap. 4.3.3.3 del D.M. 27/09/17 vanno utilizzate nella definizione di benchmark di mercato per stabilire eventuali extra-performance dell'impianto analizzato adatte al conseguimento di punteggi premianti ovvero Titoli di Efficienza Energetica o similari, attraverso un confronto fra la classe IPEI* minima richiesta dai CAM e la classe IPEI* raggiunta dall'impianto

Intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica: tutti gli interventi di modifica ovvero sostituzione ovvero ampliamento ovvero rimozione ovvero manutenzione straordinaria non conservativa ovvero nuova costruzione, di un impianto di illuminazione o di una parte di esso, realizzati seguendo le normative e le leggi in vigore all'atto della redazione del bando. Non vengono considerati interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica gli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria conservativa. Gli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica devono essere guidati da scelte non solo di carattere tecnico/economico ma anche da valutazioni sulla qualità dell'illuminazione e della gestione dell'impianto di illuminazione fornita e sulla mitigazione degli impatti ambientali. Il presente documento suddivide le categorie di intervento possibili in 5 aree:

Tali interventi dovrebbero seguire una sequenza logica ed annidata, in maniera tale che gli aspetti di base sorreggano quelli più avanzati, secondo principi di economicità, trasparenza, efficacia, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica

Interoperabilità: la capacità di un servizio di cooperare e di scambiare informazioni con altri servizi in maniera completa e priva di errori, con affidabilità e con ottimizzazione delle risorse. L'interoperabilità prevede l'utilizzo di altri servizi (ovvero servizi terzi rispetto all'illuminazione) per potenziare il servizio di illuminazione pubblica o, viceversa, di comunicare i dati relativi al servizio di illuminazione ad altri servizi.

Linea di alimentazione: insieme dei cavi elettrici finalizzati all'alimentazione degli impianti di illuminazione.

Luce molesta: la parte della luce proveniente da un impianto di illuminazione che non serve alle finalità per cui l'impianto è stato progettato e che, pur senza impedire o danneggiare un compito visivo, può arrecare fastidio a chi lo svolge. Ciò vale in particolare per la luce emessa da impianti di illuminazione pubblica che entra nei locali destinati ad abitazione generando una sensazione fastidiosa, soprattutto nelle ore in cui chi vi abita vorrebbe riposare, a causa della luce incidente sulle superfici vetrate delle abitazioni (in tale caso viene anche definita come "luce intrusiva")

Manutenzione ordinaria: è un intervento atto a mantenere l'integrità originaria del bene, far fronte a guasti e contenere il normale degrado d'uso per garantire la vita utile del bene: questi interventi non modificano le caratteristiche originarie e non ne modificano la struttura essenziale e la destinazione d'uso. Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e di costo non elevato (in confronto al valore di rimpiazzo del bene) e in genere vengono eseguiti con periodicità costante, secondo il piano di manutenzione a corredo del progetto degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

Manutenzione straordinaria: è un intervento non ricorrente e d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione straordinaria non comprende interventi che si rendono necessari a seguito di calamità naturali ed eventi socio-politici. La manutenzione straordinaria è data dalla somma della manutenzione straordinaria conservativa e della manutenzione straordinaria non conservativa.

Manutenzione straordinaria conservativa: è una manutenzione straordinaria che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalità degli oggetti che compongono un impianto di illuminazione pubblica attraverso la sostituzione di alcune loro parti, fintanto che tali parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell'oggetto stesso. Per gli oggetti non coperti da garanzia o le parti di essi non coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa è limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto e su cui viene rilevata la necessità di intervenire attraverso una manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati come manutenzione straordinaria non conservativa.

Manutenzione straordinaria non conservativa: è una manutenzione straordinaria che si occupa di attività non ricorrenti, d'elevato costo e non preventivabili. Tali attività possono comprendere anche la sostituzione dell'intero oggetto facente parte dell'impianto di illuminazione pubblica: in tal caso l'intervento si configura come intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

Modulo LED: unità fornita come sorgente luminosa. In aggiunta a uno o più LED, essa può contenere componenti aggiuntivi quali, ad esempio, ottici, meccanici, elettrici e elettronici, ma non l'unità di alimentazione (CEI EN 62031). Ai fini del presente documento viene considerata "modulo LED" qualsiasi sorgente luminosa che fa uso di diodi LED al proprio interno (ad es. multichip, COB, fosfori remoti, ecc.). Modulo LED da incorporare: modulo LED generalmente progettato per formare una parte sostituibile di un apparecchio di illuminazione, di una scatola, di un involucro o simile e non previsto per essere montato all'esterno di un apparecchio di illuminazione, etc. senza particolari precauzioni (CEI EN 62031).

Modulo LED indipendente: modulo LED progettato per poter essere montato o posto separatamente rispetto ad un apparecchio di illuminazione, ad una scatola aggiuntiva o ad un involucro simile. Il modulo LED indipendente fornisce tutta la protezione necessaria inerente alla sicurezza, conforme alla propria classificazione e marcatura.

Nuovo impianto: operazione di installazione di nuovi punti luce riconducibile alle seguenti casistiche:

- installazione in ambiti privi di impianti di illuminazione pubblica o comunque precedentemente non illuminati di nuovi punti luce che vengono alimentati attraverso un nuovo punto di prelievo dell'energia elettrica;
- installazione in ambiti privi di impianti di illuminazione pubblica o comunque precedentemente non illuminati di nuovi punti luce che vengono alimentati da una nuova linea elettrica, la quale ha origine a valle di un punto di prelievo dell'energia elettrica esistente ma non si innesta in coda ad una linea elettrica di alimentazione di un impianto di pubblica illuminazione esistente;
- rifacimento totale dell'impianto di illuminazione esistente, ovvero la completa demolizione dell'impianto di illuminazione esistente ed almeno la costruzione ex-novo di cavidotti e linee di alimentazione, l'installazione di nuovi sostegni, l'installazione di nuovi apparecchi illuminanti – anche in zone su cui insisteva l'impianto di illuminazione demolito.

Piano economico-finanziario (PEF): è il documento che esplicita i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione per l'intero arco del periodo considerato.

Esso si sviluppa attraverso un sistema di conti interdipendenti che permette di valutare la convenienza economica di un progetto d'investimento e la capacità del progetto di rimborsare il debito e di remunerare il capitale di rischio. Il piano economico finanziario si qualifica: - da un lato, come strumento di valutazione economica, attraverso la comparazione tra costi e ricavi attesi dalla realizzazione del progetto, stabilendo se lo stesso è o non è conveniente; - dall'altro, come elemento di valutazione finanziaria, con riguardo alla capacità del progetto di servire il suo debito.

Punto di prelievo dell'energia elettrica: così come definito all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione AEEG n. 348/07 e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei

servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di regolazione 2008-2011” riconducibile esclusivamente ad un’amministrazione pubblica ed identificato, ai sensi della deliberazione AEEG n. 111/06 .. così come modificata dalla deliberazione AEEG n. 73/07, in maniera univoca da un codice POD (Point of Delivery) e/o da un Numero Presa e dall’anagrafica richiesta nell’Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.

Punto Luce: complesso costituito dall’apparecchio di illuminazione, dotato di una o più sorgenti luminose e apparati ausiliari, anche non incorporati, e di eventuale sostegno, che può avere caratteristiche e dimensioni variabili, atto a sostenere l’apparecchio.

Quadro di alimentazione: spazio fisico, in genere protetto dagli agenti esterni, destinato alla distribuzione dell’energia elettrica per l’illuminazione e per l’alimentazione di eventuali quadri secondari; al suo interno possono essere alloggiati anche le apparecchiature di comando e controllo dell’impianto di pubblica illuminazione.

Riqualficazione energetica: l’attività in conseguenza della quale l’impianto di illuminazione verifica la completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti la progettazione illuminotecnica e al contempo garantisce un risparmio energetico, esprimibile in termini di kWh annui risparmiati, rispetto alla condizione precedente dell’impianto: tale riqualficazione può comprendere interventi di efficientamento e razionalizzazione degli impianti. Entrambi i sistemi devono riguardare almeno il controllo e la gestione dei quadri elettrici. La SCHEDA 5 fornisce le modalità per il calcolo dell’indice prestazionale in grado di fornire una valutazione di massima sulla Riqualficazione energetica dell’impianto di illuminazione (il punteggio è su base 5 e considera un livello sufficiente pari a 3), che corrisponde alla lettera “C”. Esempi di interventi finalizzati alla Riqualficazione energetica sono: - interventi di sostituzione degli apparecchi di illuminazione esistenti con apparecchi più efficienti; - installazione di dispositivi di regolazione e/o controllo dell’emissione luminosa degli apparecchi di illuminazione; - razionalizzazione del numero di punti luce presenti sul territorio.

Riqualficazione urbana: l’attività (sia essa di sola analisi oppure di progettazione e di lavori) in conseguenza della quale l’impianto di illuminazione viene integrato all’interno degli strumenti urbanistici generali ed attuativi ovvero l’impianto di illuminazione viene integrato all’interno di una progettazione architettonica ed urbanistica più ampia. Fanno parte della riqualficazione urbana anche strumenti di pianificazione dedicati, come piani della luce (o similari). La SCHEDA 6 fornisce le modalità per il calcolo dell’indice prestazionale in grado di fornire una valutazione di massima sulla Riqualficazione urbana dell’impianto di illuminazione (il punteggio è su base 5 e considera un livello sufficiente pari a 3), che corrisponde alla lettera “D”. Scalabilità: una soluzione di automazione che consente l’aumento del perimetro di adozione sia riproponendo lo stesso servizio in zone prima non servite, comprendendo altri servizi mautilizzando la medesima piattaforma software ed hardware. Un sistema scalabile è un sistema che mantiene inalterata la sua usabilità e utilità indipendentemente dal numero di oggetti che lo compongono o dall’estensione territoriale.

Segnale luminoso: installazione luminosa fissa che svolge una funzione primaria di informazione nei riguardi degli utenti della strada. Ai fini di questo documento, il segnale luminoso è il complesso costituito dal segnale o tabellone luminoso, dotato di una o più sorgenti luminose e apparati ausiliari, anche non incorporati, e di eventuale sostegno, che può avere caratteristiche e dimensioni variabili, atto a sostenere il segnale. I segnali luminosi vengono così suddivisi dal Codice della Strada: - segnali luminosi di pericolo e di prescrizione; - segnali luminosi di indicazione; - tabelloni luminosi rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli in transito; - lanterne semaforiche veicolari normali; - lanterne semaforiche veicolari di corsia; - lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico; - lanterne semaforiche pedonali; - lanterne semaforiche per velocipedi; - lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; - lanterna semaforica gialla lampeggiante; - lanterne semaforiche speciali; - segnali luminosi particolari (pannelli a messaggio variabile, colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente, delineatori di margine luminosi).

Servizio di illuminazione pubblica: ai fini di questo documento, il servizio di illuminazione pubblica comprende:

- la gestione dell'impianto di illuminazione

ed inoltre può comprendere:

- la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica ed eventualmente per l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa;

- un censimento almeno di livello 2 degli impianti di illuminazione pubblica;

- un progetto definitivo ovvero esecutivo degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica;

- la realizzazione dei lavori previsti da un progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica;

- altre attività inerenti la conduzione o la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto già indicato;

- la gestione degli impianti di segnaletica luminosa.

Sistemi intelligenti /smart city: comprendono i servizi che potenziano le funzionalità degli impianti di illuminazione pubblica grazie a tecnologie avanzate ed eventualmente integrate con altre piattaforme presenti sul territorio.

Sostegno: supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito anche da più componenti.

Stand-alone: una soluzione di automazione che prevede la regolazione dei parametri degli apparecchi illuminanti in totale autonomia, senza input esterni.

Tasso Interno di Rendimento (TIR): il tasso di rendimento interno eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa attesi in uscita al valore attuale dei flussi di cassa attesi in ingresso. Esso è pertanto quel tasso che rende il Valore Attuale Netto (VAN) uguale a 0. Il calcolo del tasso di rendimento interno viene utilizzato per valutare la convenienza o meno di un investimento: si confronta il tasso di rendimento interno con un tasso di rendimento soglia, detto tasso di accettazione o cut-off rate. Conviene effettuare l'investimento se il tasso di rendimento interno è maggiore del tasso di accettazione.

Telecontrollo: una soluzione di automazione che prevede la supervisione dell'impianto di illuminazione mediante un software e la raccolta dei dati attraverso una rete di apparati generalmente presenti all'interno del quadro di accensione (per una soluzione "a isola") oppure all'interno dei singoli apparecchi illuminanti (per una soluzione "punto-punto"). La trasmissione è unidirezionale, dalla periferica al centro di controllo.

Telecomando: una soluzione di automazione che prevede la programmazione, il comando e la regolazione delle funzionalità dell'impianto di illuminazione mediante un software e la raccolta dei dati attraverso una rete di apparati generalmente presenti all'interno del quadro di accensione (per una soluzione "a isola") oppure all'interno dei singoli apparecchi illuminanti (per una soluzione "punto-punto"). La trasmissione è unidirezionale, dal centro di controllo alla periferica.

m

Telegestione: una soluzione di automazione che prevede un insieme di funzioni di telecontrollo o telecomando ad una rete di apparati generalmente presenti all'interno del quadro di accensione (per una soluzione "a isola") oppure all'interno dei singoli apparecchi illuminanti (per una soluzione "punto-punto"). La comunicazione è pertanto bidirezionale, dal centro di controllo alla periferica o viceversa.

Valore Attuale Netto (VAN): somma algebrica dei flussi di cassa originati da un progetto, attualizzati ad un tasso di sconto che tiene conto del costo opportunità della moneta, in un arco di tempo definito. Esso consente di calcolare il valore del beneficio netto atteso dall'iniziativa come se fosse disponibile nel momento in cui la decisione di investimento viene assunta.

Allegato 2- Criteri di base

Criteri minimi relativi alla Gestione:

Il concessionario è tenuto ad attuare un livello minimo di gestione pari al livello 1 della scheda 8 dei CAM relativa ai servizi di illuminazione pubblicazione allegati in estratto (All.3)

I tempi di intervento in caso di disservizio non devono superare quelli indicati nella tabella che segue:

Evento	Tempo max di intervento (ore)
punto luce singolo spento	48
almeno tre punti luce spenti	24
strada al buio	4
intera cabina spenta	4
pronto intervento	3

Tali attività sono da intendersi come criteri di base, ovvero come attività minime che il concessionario dovrà svolgere.

Servizio di reperibilità e pronto intervento : Le Attività di Reperibilità e Pronto Intervento sono da intendersi come attività dedicate al ripristino delle normali condizioni di funzionamento degli impianti oggetto della presente Convenzione a seguito di avvenuta interruzione dell'erogazione di uno qualunque dei servizi previsti dalla presente Convenzione. Tali attività sono da intendersi **attive per 24 ore al giorno di tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi.**

Il Concessionario dovrà predisporre una centrale operativa presso la quale le segnalazioni verranno convogliate telefonicamente o per via informatica.

Il Concessionario provvederà alla creazione di un record contenente le seguenti informazioni:

- data e ora segnalazione;
- identificativo e mansione del segnalante;
- identificativo dell'unità di impianto per la quale è richiesto l'intervento;
- descrizione del fenomeno di malfunzionamento, avaria, sospensione servizio, anomalia;
- codice d'urgenza, stabilito dal Concessionario secondo la seguente griglia di valutazione:

URGENZA CHIAMATA	DESCRIZIONE	TEMPO DI SOPRALLUOGO
Emergenza	Tipico di situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione delle normali attività lavorative.	Sopralluogo entro 4 ore dalla chiamata
Urgenza	Tipico di situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali (es. condizioni microclimatiche) per lo svolgimento delle normali attività lavorative	Sopralluogo entro 24 ore dalla chiamata
Nessuna urgenza	Tutti gli altri casi	Sopralluogo entro 48 ore dalla chiamata

A seguito della ricezione della segnalazione e dell'assegnazione del codice d'urgenza, vengono attivate le Attività di Pronto Intervento, costituite da:

- sopralluogo: attività volta ad una prima messa in sicurezza della porzione di impianto oggetto di segnalazione e della parte di edificio immediatamente interessata dalle operazioni di ripristino e ad un'analisi dello stato funzionale d'impianto per identificare le cause d'interruzione;
- intervento: attività di ripristino (comprendente eventuale sostituzione, riparazione o ripristino di impianti o elementi di essi) volta a riattivare l'erogazione interrotta di comfort mediante intervento correttivo o sostitutivo.

In sede di sopralluogo la gravità dell'intervento potrà essere confermata o eventualmente riclassificata. Gli interventi successivi al sopralluogo di carattere manutentivo, sostitutivo o di ripristino in qualsiasi forma devono essere risolutivi e definitivi; qualora non sia possibile il ripristino o la messa in sicurezza immediata il Concessionario potrà procedere a disporre soluzioni temporanee.

I tempi massimi d'intervento previsti per i diversi livelli di urgenza sono di seguito definiti:

EMERGENZA/URGENZA CHIAMATA	TEMPO DI INIZIO ATTIVITÀ RIPRISTINO/ESECUZIONE
Indifferibile	Contestuale al sopralluogo
Programmabile a breve termine	2 giorni solari dalla data di sopralluogo
Programmabile a medio termine	Tra i 2 e i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo

Programmabile a lungo termine

Oltre i 5 giorni solari dalla data di sopralluogo

I materiali d'uso e consumo così come la manodopera impiegata per le Attività di Pronto Intervento sono da considerarsi compresi nel *Canone Annuo Omnicomprensivo*.

Fatti salvi i casi in cui le sospensioni o i malfunzionamenti di servizio siano attribuibili ad una o più cause di seguito riportate:

- modifiche o interventi tecnici e di regolazione d'impianto ad opera di personale diverso da quello identificato e autorizzato dal Concessionario e comunque senza previa comunicazione o consultazione con il Concessionario;

- specifici interventi di manutenzione straordinaria

Tutte le interazioni verso la Centrale Operativa, attraverso un qualunque canale di accesso, dovranno essere registrate nel sistema informativo, che terrà traccia di tutte le comunicazioni.

La registrazione nel sistema informativo dovrà avvenire con l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna richiesta e la classificazione della stessa secondo le tipologie di cui al seguente prospetto. Le diverse tipologie di chiamata andranno gestite con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, con campi di informazione differenti in base alla tipologia di richiesta pervenuta.

TIPOLOGIA CHIAMATA	CAMPI DA REGISTRARE
Richiesta intervento	Data e ora della richiesta Motivo della richiesta Anagrafica richiedente Anagrafica impianto oggetto della richiesta Stato richiesta Numero progressivo richiesta Livello priorità intervento Data e ora della chiamata
Informazioni sullo stato delle richieste e interventi	Anagrafica richiedente N° progressivo richiesta per cui sono richieste info
Chiarimenti ed informazioni sul servizio complessivo	Data e ora della chiamata Anagrafica richiedente
Solleciti	Data e ora della richiesta Anagrafica richiedente Numero progressivo dell'intervento sollecitato
Reclami	Data e ora della richiesta Anagrafica richiedente

Sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione Le sorgenti luminose e gli apparecchi di illuminazione che vengono installati nel corso del servizio debbono rispettare i criteri di cui al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 27 settembre 2017 – CAM IP

Fornitura di energia elettrica : Il concessionario deve provvedere all'acquisto di energia elettrica da utilizzare nell'espletamento del servizio ed all'assunzione di tutti gli oneri connessi, compresa la voltura degli contratti di acquisto, conformemente a quanto di seguito indicato.

A) Il contratto di fornitura dell'energia elettrica deve essere intestato al concessionario e deve essere esclusivamente dedicato al servizio di illuminazione pubblica; in particolare, utenze in bassa o media tensione non potranno essere utilizzate per eventuali servizi che esulino da quelli relativi all'illuminazione pubblica, come per esempio altri servizi. Con specifico riferimento alle volture, resta inteso quanto di seguito specificato:

- il concessionario deve provvedere alle volture con cambio di ragione sociale a proprio nome del/i contratto/i di fornitura di energia elettrica per l'illuminazione (nonché congiuntamente all'Amministrazione, alla lettura dei relativi contatori/POD) a proprie spese;
- le volture in uscita sono a carico dell'Amministrazione.

B) La fornitura deve avere le seguenti caratteristiche:

- l'energia elettrica acquistata dall'Offerente non deve essere stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi;
- essere corredata da un Certificato di Origine per almeno il 50% dell'energia fornita ogni anno;
- l'offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile deve essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera ARERA (già AEEG) 118/2016/R/efr del 17 marzo 201622;
- l'eventuale maggior costo dell'energia da fonte rinnovabile rispetto all'energia da fonte non rinnovabile deve essere evidenziato.

Deve essere altresì evidenziata la destinazione del ricavo relativo a tale maggior costo.

α) Oltre alla fornitura di energia elettrica, il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le attività di seguito elencate:

- gestire i rapporti con i distributori;
- gestione delle attività di verifica dell'energia consegnata dalle Aziende di Distribuzione (e/o dalle Aziende esercenti la vendita di energia elettrica) assumendosi anche l'onere della gestione dell'eventuale contenzioso relativamente al mancato rispetto dei parametri di continuità, affidabilità e qualità.

Rapporti periodici sul servizio Il concessionario deve fornire all'Amministrazione un rapporto annuale sulla gestione del servizio e sulle prestazioni dell'impianto complessivo e delle sue sezioni (corrispondenti a quadri elettrici specificatamente indicati), corredato dai dati rilevati, con particolare attenzione ai consumi di energia e di materiali ed all'impiego di mano d'opera.

Per ciascuna sezione di impianto il rapporto deve evidenziare almeno i seguenti dati: x i consumi, espressi in MWh;

- valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC (IPCC 200626);
- gli orari di utilizzazione;
- i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il tasso di guasto reale delle singole componenti (sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione, altri componenti), il tempo di intervento su chiamata, l'aggiornamento degli indici IPEA* e IPEI* in caso di modifiche all'impianto o nuove progettazioni, ecc.;
- prestazioni dei sistemi di telecontrollo e telegestione, se presenti;
- date e risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute;
- l'eventuale presenza di criticità e conseguenti proposte di efficientamento dell'impianto;
- evidenza del risparmio energetico reale ottenuto, attraverso una contabilizzazione dell'energia con strumenti di misura certificati;
- il conteggio degli incentivi e/o certificati bianchi ottenuti da tale intervento.

Al fine di consentire all'Amministrazione il puntuale controllo dell'esecuzione delle attività previste dall'affidamento, il rapporto periodico deve comprendere i risultati delle verifiche effettuate in attuazione dello specifico programma di verifica definito dall'Amministrazione, inclusi i risultati delle verifiche in campo effettuate nell'ambito di tale programma. Per consentire una più completa descrizione della situazione, nel rapporto deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti (almeno un paio di anni), resi disponibili dall'Amministrazione o acquisiti dall'Offerente.

Il rapporto ed i relativi dati debbono essere resi disponibili all'Amministrazione in formato elettronico.

Sistema informativo gestionale

Il concessionario, nell'ambito delle attività di telecontrollo deve dotarsi di un sistema informativo che:

- α) consenta il monitoraggio costante ed in tempo reale dei risultati/obiettivi di efficienza energetica della Commessa, evidenziandone gli eventuali scostamenti;
- β) consenta al Committente un controllo del concessionario più preciso ed efficiente potendosi limitare a dei controlli visivi a campione dei lavori realizzati

Tale sistema dovrà agevolare il concessionario:

- nella elaborazione/confronto dei dati tecnici e di consumo, consente di evidenziare eventuali anomalie;

- nella pianificazione temporale, l'attuazione ed il controllo delle numerose e diverse attività manutentive programmate;
- agevolare il Committente nel controllo delle attività eseguite ed in corso di esecuzione; permettendogli di avere la situazione sempre aggiornata del impianto di illuminazione pubblica, con tutte le specifiche tecniche componenti e sub-componenti;
- permettere la pubblicazione dei documenti che danno luogo alle attività (ordini di lavoro, richieste di intervento,...), prevede l'attività di reporting come raccolta e l'analisi delle informazioni di ritorno;
- consente una puntuale contabilizzazione analitica delle prestazioni eseguite sia a canone che extra canone; favorisce il perfezionamento della collaborazione tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- Produce tutti i report richiesti dal contratto.

Pertanto il Sistema Informativo proposto dovrà essere idoneo a codificare la gestione Tecnica ed Economica della Commessa e le relative attività restituendole alla concedente sotto le più svariate rappresentazioni, ma anche capace di conciliare e di ricondurre ad un unico processo di interrelazione tutte le procedure e le banche dati interne ed esterne dell'Ente alla Commessa stessa.